



....., li


Per l'Associazione
IL PRESIDENTE



Per l'Area Vasta n. - Sede di
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza degli stessi, approvano espressamente gli articoli: art. 4 (Automezzi), art. 8 (Modalità di svolgimento dei trasporti), art. 10 (Documentazione dei servizi prestati), art. 11 (Rimborso spese), art. 12 (Addebiti), art. 13 (Assicurazioni), art. 15 (Disciplina inadempienze).

Per l'Associazione
IL PRESIDENTE



Per l'Area Vasta n. - Sede di
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.

Elenco allegati:

Allegato A) Elenco mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013

Allegato B) Scheda di competenza

Allegato C) File G





ALLEGATO N. 4 ALLA
DELIBERAZIONE 251/09
DEL 7 APR. 2015

ALLEGATO N. 4

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO.

TRA

L'area Vasta Territoriale n. 4 - (d'ora innanzi e per brevità AV. 4) sede di Fermo P.I. 02175860424 rappresentata dal Dott. ^{Licio CIVITANI} Alberto Carelli nato a ^{FERMO} il 09.09.1955 C.F. LVNL6155P09D542G

Nella sua qualità di Direttore di Area Vasta n. 4, domiciliato per la carica a Fermo in Via Zeppilli, 18.

L'associazione Croce Verde (d'ora innanzi e per brevità Associazione) con sede a Torre San Patrizio C.F. 01214120444 in persona del suo rappresentante - Presidente Vecchi Gianfranco nato a Monte Vidon Corrado (FM) li. 03/03/1947 C.F. VCC GER 42C03 F665Q domiciliato per la carica a Torre San Patrizio Via Villa Zara, 16

Preso atto che l'associazione Croce Verde Torre San Patrizio

- è iscritta nel Registro della Regione Marche delle Organizzazioni del Volontariato al nr. 753/1993
- è autorizzata al trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto nr. 64/2003, è provvisoriamente accreditata ai sensi dell'art 6 della DGRM nr. 827/2013

Rilevato che la Regione Marche con legge 36/1998 di organizzazione del "sistema di emergenza sanitaria" prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato per l'affidamento del trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta Regionale Marche :

- D.G.R. n. 1405/2001 relativa alla formazione ed aggiornamento degli operatori del sistema dell'emergenza sanitaria
- D.G.R. n. 120/2004 w s.m.i. che ha stabilito il numero delle ambulanze costitutive (con stand by) convenzionate, che le Associazioni di Volontariato devono mettere a disposizione del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118

IL PRESIDENTE
Vecchi Gianfranco



- D.G.R. n. 292/2012 di recepimento dei criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
- D.G.R. n. 736/2013 ha riorganizzato, fra l'altro, la rete territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGRM 1696/2012;
- D.G.R. n. 827/2013 di approvazione del regolamento regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)";
- D.G.R. n. 920/2013 ha riorganizzato il sistema dell'emergenza - urgenza delle reti cliniche individuando il numero, la tipologia, dislocazione e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale;
- D.G.R. n. 131/2014 di recepimento degli accordi siglati fra l'Asur Marche e i rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo con le Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito della Area Vasta ~~4~~, di fatto al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario con oneri a carico del SSR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

Campo di applicazione

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - AV n. ~~4~~ e l'Associazione di Volontariato ~~CAVE VERDE~~ per la disciplina dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di cui alla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. con oneri a carico del SSR.

La presente convenzione è valida anche per tutti i servizi di trasporto da rendersi a carico di altre Aree Vaste dell'Asur.

Le specifiche attività che formano oggetto del presente rapporto convenzionale e le modalità con le quali tale collaborazione viene attuata sono definite all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. cui si rimanda.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Paganini



Art. 2

Servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118

L'Associazione, per l'anno 2015, mette a disposizione per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118 i seguenti mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013 ed elencati nell'allegato A.

Tale elenco deve indicare il tipo di ambulanza (A-BLS, A-ALS, auto medica), la targa, l'anno di immatricolazione ed in particolare l'indicazione di quella/e costitutiva/e e sostitutiva/e.

In caso di comprovate esigenze che rendono indisponibile il mezzo costitutivo e/o sostitutivo, l'Associazione ne dà immediata comunicazione alla Centrale 118 e procede alla sostituzione del mezzo indisponibile, fatta salva l'accettazione del responsabile della Centrale 118.

L'Associazione di Volontariato effettua gli interventi sanitari di emergenza secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118.

L'Area Vasta può attivare POTES provvisorie ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'apporto dell'Associazione deve essere preventivamente concordato con il massimo anticipo possibile rispetto ai tempi dettati dalle esigenze che sono alla base dell'attivazione stessa.

Presso ogni C.O. 118 è istituito un organismo consultivo tra l'AV e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio della provincia, con il compito di definire gli aspetti locali dei reciproci rapporti convenzionali e di assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti. Fanno parte dello stesso organismo: un rappresentante designato dagli organismi provinciali dell'ANPAS, un rappresentante designato dal Comitato Provinciale CRI, un rappresentante designato per la Confederazione delle Misericordie, un rappresentante designato dalla MPA se presenti nell'Area Vasta, il Direttore dell'AV, il Dirigente Medico responsabile della C.O. 118 territoriale.

Art. 3

Altri servizi di trasporto sanitari e prevalentemente sanitari "a richiesta"

L'Associazione si impegna inoltre ad effettuare, nei limiti della propria disponibilità, i trasporti prevalentemente sanitari con oneri a carico del SSR che saranno commissionati per il tramite della CCT. In via meramente programmatica e previsionale si stima un fabbisogno, per l'anno 2015, di n. ~~VEDERE~~ ^{PASTELLA} (distinguere le tipologie) servizi di trasporto per un importo presunto di rimborso spese di €.....

Per detti trasporti l'organizzazione operativa è effettuata dalla Centrale di coordinamento (CCT) pubblica, istituita nell'ambito della C.O. 118.

Per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118 e per quelli prevalentemente sanitari a richiesta viene compilata l'allegata scheda di committenza (allegato B).

IL PRESIDENTE
Veronica PASTELLA



Art. 4

Automezzi

L'Associazione fornisce per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario gli automezzi certificati secondo quanto previsto dal regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013, il cui elenco si allega alla presente convenzione (Allegato A).

I mezzi destinati all'attività di emergenza territoriale 118 operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa del 118 e non possono essere impiegati per altro servizio durante l'orario di stand by previsto in convenzione.

L'Associazione garantisce la sostituzione dei mezzi destinati al soccorso fermi per causa di forza maggiore, con altri equivalenti dotati dei medesimi requisiti ed attrezzature. L'Associazione prevede la sostituzione del personale e dei mezzi destinati al soccorso fermi per cause di forza maggiore con personale e mezzi equivalenti a quelli previsti all'art. 2 entro il minor tempo possibile e, comunque, nel tempo massimo di 1 ora.

Art. 5

Personale

L'Associazione di Volontariato, oltre ai mezzi necessari alle operazioni di soccorso e trasporto, assicura la presenza, a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate, di personale non sanitario, volontario o dipendente, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. e dalla DGRM n. 292/2012 e dell'allegato C alla DGR Marche n. 827/2013.

Il personale adibito al trasporto sanitario e prevalentemente sanitario deve possedere i requisiti previsti dai profili formativi indicati nella DGR Marche n. 1405/2001. Negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e di soccorso avanzato almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno dal Direttore Sanitario dell'Associazione, l'elenco deve essere trasmesso annualmente alla Area Vasta ed in copia alla Centrale Operativa 118.

Le Associazioni di Volontariato attuano corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale secondo quanto disposto dalla DGR Marche n. 1405/2001. Procedure di aggiornamento e qualificazione possono essere concordate in collaborazione con la Area Vasta ovvero all'interno dell'organismo di cui all'art. 14 comma 3 della DGR Marche n. 292/2012.

Il Dirigente della C.O. 118/CCT può chiedere la sospensione ed in caso di recidiva la rimozione dal servizio del personale che non ottemperi alle regole operative formalmente vigenti, si comporti scorrettamente o non osservi le direttive impartite dai responsabili del servizio nel rispetto delle citate regole operative.

IL PRESIDENTE
Veschi
[Signature]



Art. 6

Apparati radio

I mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e la sede dell'Associazione di Volontariato convenzionata dovranno essere collegati alle centrali operative attraverso apparati di radio-telecomunicazioni conformi alle frequenze assegnate alla Regione Marche, fatto salvo quanto previsto sul punto dal regolamento n. 827/203. Gli oneri necessari alla realizzazione di tali collegamenti per tutti i veicoli e sedi facenti parte del sistema di soccorso e trasporto sanitario, quali dotazione di nuovi apparati e/o adeguamento di apparati esistenti sono posti carico dell'Area Vasta nel cui territorio ricadono le Associazioni di Volontariato.

Nel caso il sistema utilizzato sia quello telefonico va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale adibito ai trasporti e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica. È comunque obbligatorio, in caso di sede non presidiata H24, fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

Art. 7

Logo regionale

I loghi regionali che contraddistinguono i mezzi in convenzione per l'emergenza territoriale 118 e per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari devono essere conformi alle indicazioni stabilite al punto 6) del regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013.

Art. 8

Modalità di svolgimento dei trasporti

L'Associazione effettua gli interventi sanitari di "emergenza territoriale 118" secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza dei soggetti coinvolti.

È fatto divieto all'Associazione di gestire in proprio chiamate di soccorso così come pubblicizzare a tal fine numeri di telefono diversi dal "118", fatto salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire.

L'Associazione adotta i protocolli operativi stabiliti dalla rispettiva C.O. 118 ed ogni altra direttiva da queste impartita in merito alla operatività del servizio. In particolare i protocolli operativi, ove adottati, debbono prevedere le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di

IL PRESIDENTE
Vecchi
[Signature]



comunicazione radio, le procedure di accesso agli Ospedali, i criteri di triage sul posto, la definizione dei reports di fine missione.

L'Area Vasta provvede, se del caso, alla fornitura diretta del materiale sanitario di consumo e/o dell'ossigeno, compresa la prima fornitura all'atto dell'avvio del servizio, necessari per gli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché allo smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dalle attività di cui al presente atto. Nell'eventualità che l'Area Vasta non provveda alla fornitura del materiale sopra indicato l'Associazione di Volontariato potrà presentare richiesta di rimborso ai sensi della determina ASURDG n. 900/2014.

I trasporti "secondari urgenti" a carico del SSR sono gestiti dalla C.O. 118 territorialmente competente. L'Associazione effettua i servizi di trasporto, nel rispetto della tipologia di mezzo richiesto secondo le indicazioni ricevute, secondo le modalità dettate dalla C.O. 118, la quale organizza il trasporto di concerto con la struttura inviante e ricevente.

L'organizzazione e la committenza operativa dei trasporti sanitari o prevalentemente sanitari è effettuata dalla centrale di coordinamento (CCT) istituita, come disposto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i., presso la C.O. 118 allo scopo di utilizzare in modo integrato le risorse di personale e tecnologiche adibite all'organizzazione dei trasporti sanitari.

Nel caso di lunghe percorrenze che impongano il pernottamento del mezzo, l'Associazione interessata potrà richiedere alla Area Vasta competente anche il rimborso spese di soggiorno fuori sede del personale impiegato. La Area Vasta provvederà al rimborso su presentazione delle fatture o ricevute fiscali intestate all'Associazione. La misura massima del rimborso è quella prevista per le missioni dei dipendenti della Area Vasta che svolgono analoghe mansioni.

Art. 9

Servizi a carico del SSR ed attribuzione oneri

Sono a carico del Servizio Sanitario regionale esclusivamente le tipologie di trasporto sanitario previste all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. Per i trasporti da porsi a carico del SSR, i rimborsi spese sono corrisposti dalle Aziende o strutture individuate all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i..

Gli altri casi di trasporto sanitario non previsti rimangono a carico del trasportato secondo quanto previsto all'art. 21, comma 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'Associazione è tenuta a rilasciare al paziente regolare ricevuta per l'importo versato, debitamente quietanzata.

IL PRESIDENTE
Vicepresidente
[Firma]



In virtù della presente convenzione l'Associazione effettua, in forma gratuita per il trasportato, gli interventi il cui onere faccia carico al SSR.

L'Associazione convenzionata, fatte salve le disposizioni impartite dalla C.O. 118/CCT competente per territorio, avrà cura che ogni intervento di trasporto sia effettuato seguendo il percorso più breve compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza del paziente.

Art. 10

Documentazione dei servizi prestati

La documentazione dei trasporti di emergenza territoriale 118 è costituita da:

- scheda intervento, per gli eventi che hanno effettivamente comportato l'assistenza ad un paziente, completa dei dati necessari a soddisfare il debito informativo previsto dal D.M. n. 17/12/2008 e delle informazioni richieste dai profili assistenziali attivi nel territorio.
- foglio di servizio o equivalente riportante gli aspetti amministrativi dell'evento (in particolare i chilometri percorsi); il foglio di servizio può essere sostituito da un riepilogo cumulativo mensile dei servizi svolti.

La documentazione dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari è costituita dai dati elencati nel modulo di trasporto sanitario (Modulo TS 1).

Art. 11

Rimborso spese

All'Associazione per i servizi svolti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute da calcolarsi secondo i criteri di cui all'articolo 22 allegato A della DGR Marche n. 292/2012 e della determina ASURDG n. 900/2014, sulla base della rendicontazione effettuata in relazione ai servizi erogati nell'anno ed alle risorse messe a disposizione.

I rimborsi sono definiti secondo i criteri esplicitati dalla predetta determina Asur Marche e sono costituiti da quote di acconto mensile e da un rimborso finale a saldo da calcolarsi come segue:

- per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118: acconto mensile pari al 90% di 1/12 dell'importo valorizzato per ciascuna tipologia di postazione convenzionata come predeterminato con determina Asur Marche n. 151 del 27/04/2015. Salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della

IL PRESIDENTE
Vicepresidente
[Firma]



rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla determina in parola e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

- per i trasporti sanitari o prevalentemente sanitari "a richiesta": acconto mensile pari al 90% di 1/12 della spesa storica sostenuta nell'anno precedente riparametrata proporzionalmente al tetto massimo di spesa assegnato nell'anno di riferimento per tale tipologia di trasporto e ripartito percentualmente fra tutte le Associazioni impegnate nei servizi di trasporto. Salvo congruaggio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla predetta determina ASURDG n. 900 del 30.12.2014 e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

L'Associazione convenzionata è tenuta a presentare la rendicontazione dell'anno entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di ritardata presentazione della rendicontazione richiesta, l'Area Vasta, previa diffida ad adempiere, potrà ridurre la misura dell'acconto mensile fino al 50% di quanto previsto/dovuto.

Nei casi più gravi l'Area Vasta potrà esercitare la facoltà di rescissione dalla presente convenzione.

Art. 12

Addebiti

L'Associazione presenterà all'Area Vasta, entro il mese successivo a quello di riferimento, contabilità mensile costituita:

- α. dalla nota di addebito per gli acconti sui rimborso
- β. dalla distinta cartacea indicante il dettaglio delle prestazioni effettuate
- γ. dai documenti di viaggio di ogni singolo trasporto, debitamente sottoscritti
- δ. dalla distinta in formato elettronico secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria (file G "TRASPORTI") allegato alla presente convenzione (allegato C). Sono fatte salve le revisioni del tracciato da parte della Regione. All'implementazione del sistema informativo regionale dei trasporti che alimenta direttamente il tracciato record file G "TRASPORTI", detta trasmissione non sarà più dovuta.

Art. 13

Assicurazioni

L'Associazione convenzionata è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative agli eventuali dipendenti.

IL PRESIDENTE
Fecchi
[Firma]



L'Associazione è parimenti tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione sono tenute ad assicurare i propri operatori per la copertura della responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a 1.250.000 Euro.

La stessa Associazione è tenuta a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile auto anche per eventuali terzi trasportati per un massimale non inferiore a 2.500.000 Euro.

L'Associazione è, inoltre, tenuta inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Area Vasta è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti, durante lo svolgimento di interventi effettuati dall'Associazione convenzionata in base alla presente convenzione, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi; salvo il caso di responsabilità civili e penali inerenti la condotta di personale sanitario (medico e/o infermiere) dipendenti dal S.S.R. operante a bordo dei mezzi di soccorso.

L'Associazione definisce con l'Area Vasta il documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), parte integrante e sostanziale della presente convenzione, previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Art. 14

Partecipazione utenti

L'Area Vasta e l'Associazione si impegnano a porre in atto ogni azione utile a promuovere la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità ed al miglioramento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'Area Vasta cura, altresì, la più ampia diffusione tra gli utenti della corretta informazione per l'accesso ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 15

Disciplina inadempienze

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Area Vasta, sia evidenziata una situazione di inadempienza convenzionale tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la stessa inadempienza, verrà contestata, con lettera

IL PRESIDENTE
Stefano Spadaro



raccomandata al legale rappresentante/presidente della Associazione fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per la rimozione della inadempienza contestata.

Nel caso in cui l'Associazione convenzionata rigetti formalmente gli addebiti o non si adegui entro il termine fissato, l'Azienda dispone la sospensione della convenzione per un periodo variabile da 15 giorni a sei mesi commisurato alla gravità delle inadempienze contestate.

L'Associazione cui sia stata comminata la sanzione può richiedere, entro i successivi 30 giorni che il caso sia esaminato da un Collegio arbitrale composto dal Direttore di AV o da altro Dirigente suo delegato, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, eventualmente assistito dal proprio organismo rappresentativo e dal Giudice di Pace competente per il territorio con funzioni di Presidente, le quali potranno essere, comunque, affidate ad altro soggetto scelto di comune accordo tra le parti. In tal caso l'Associazione può proseguire l'attività convenzionata sino alla pronuncia del Collegio arbitrale che deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla chiamata in causa.

Il Collegio arbitrale esaminata la documentazione agli atti, comprese le controdeduzioni a difesa, già prodotte dall'Associazione, conferma, riduce o annulla la sanzione comminata.

Qualora alla riattivazione del rapporto convenzionale sospeso, si rilevi, con le stesse procedure di cui sopra, il perpetuarsi di inadempienze anche diverse da quella che ha dato luogo alla sospensione, potrà attuarsi la rescissione del rapporto con l'Associazione medesima.

Art. 16

Validità

La presente convenzione ha decorrenza 1 gennaio 2011 e ha validità annuale e non è tacitamente prorogabile.

Art. 17

Normativa

L'Associazione con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare per intero le regole generali previste nella DGR Marche n. 292/2012 e s.m.i.. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regionali di cui agli atti amministrativi richiamati nella premessa e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 18

Riservatezza

L'Associazione CROCE VERDE, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente convenzione, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4, dei quali

IL PRESIDENTE
Fecchi



venga a conoscenza, in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

L'Associazione garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. nel Regolamento Privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Associazione assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione o diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate all'Azienda.

I dati anche complessivi sull'attività svolta non possono essere utilizzati dagli enti realizzatori per fini diversi da quelli contemplati dal presente protocollo.

Il legale rappresentante/presidente dell'Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna a provvedere a trasmettere all'Azienda Sanitaria, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione una certificazione che attesti il pieno rispetto per l'anno in corso, della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. In particolare deve assicurare all'Azienda Sanitaria che il trattamento dei dati personali e sensibili è conforme alle disposizioni vigenti che disciplinano l'uso dei dati personali e sensibili anche per quanto riguarda il profilo della sicurezza, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza, sia minime che idonee.

L'Area Vasta n. h, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere all'Azienda e verificare, in qualsiasi momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 19

Registrazione del contratto

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
V. Cecchi
[Firma]



....., li

Per l'Associazione
IL PRESIDENTE

Per l'Area Vasta n. 1 - Sede di FERMO
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza degli stessi, approvano espressamente gli articoli: art. 4 (Automezzi), art. 8 (Modalità di svolgimento dei trasporti), art. 10 (Documentazione dei servizi prestati), art. 11 (Rimborso spese), art. 12 (Addebiti), art. 13 (Assicurazioni), art. 15 (Disciplina inadempienze).

Per l'Associazione
IL PRESIDENTE

Per l'Area Vasta n. 1 - Sede di FERMO
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.

Elenco allegati:

Allegato A) Elenco mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013

Allegato B) Scheda di committenza

Allegato C) File G

IL PRESIDENTE
Vecchi

AGGIUNTA ALL'ART. 3 (Altri servizi di trasporto sanitari e prevalentemente sanitari "a richiesta")

Stima del fabbisogno per l'anno 2015

Trasporti a chiamata:

Emodialisi nr. 300

Dimissioni nr. 370

Chemio nr. 30

Visite/Esami nr. 145

Trasferimenti nr. 100

Costo presunto € 32.000,00

Croce Verde Oslua
Torre San Patrizio

IL PRESIDENTE

Veronica Chiamparino

www.AlboPretorionline.it



REGIONE MARCHE
VIA S. CECILIA 129/A
66100 FERMO (MC)

ALLEGATO N. 4

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO

TRA

L'Area Vasta Territoriale n. 4 – (d'ora innanzi e per brevità AV4) sede di Fermo, P.I. 0275860424, rappresentata dal dott. CICCO LUINI..... Nato a FERMO..... 09/09/1955, C.F. LVNC155709A5426, nella sua qualità di Direttore di Area Vasta n. 4, domiciliato per la carica a FERMO..... via REPULLO.....;

E

L'Associazione P.A. Croce Gialla (d'ora innanzi e per brevità Associazione) con sede in Montegranaro (C.F. 01173480441) in persona del suo legale rappresentante – Presidente Salvatelli Graziano, nato a Montegranaro il 01/04/1949, C.F. SLVGZN49D01F522V, domiciliato per la carica a Montegranaro via Turati, 129.

Preso atto che l'Associazione P.A. Croce Gialla – Montegranaro:

- E' iscritta nel Registro della Regione Marche delle Organizzazioni del Volontariato al n. 413/1993
- È autorizzata al trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto n. 50/2003, è provvisoriamente accreditata ai sensi dell'art. 6 della DGRM n. 827/2013 (ovvero è accreditata al servizio di trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto n.....)

Rilevato che la Regione Marche con legge n. 36/1998 di organizzazione del "Sistema di emergenza sanitaria" prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato per l'affidamento del trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta Regionale Marche:

- D.G.R. n. 1405/2001 relativa alla formazione ed aggiornamento degli operatori del sistema dell'emergenza sanitaria;
- D.R.G. n. 120/2004 e s.m.i. che ha stabilito, il numero delle ambulanze costitutive (con stand by) convenzionate, che le Associazioni di Volontariato devono mettere a disposizione del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118

re A



- D.G.R. n. 292/2012 di recepimento dei criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
- D.G.R. n. 735/2013 ha riorganizzato, tra l'altro, la rete territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGRM 1696/2012;
- D.G.R. n. 827/2013 di approvazione del regolamento regionale concernente: " Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)";
- D.G.R. n. 920/2013 ha riorganizzato il sistema dell'emergenza - Urgenza delle reti cliniche individuando il numero, la tipologia, dislocazione e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale;
- D.G.R. n. 131/2014 di recepimento degli accordi siglati fra l'Asur Marche e i rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla stipula del un accordo con le Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito della Area Vasta n. 4 di Fermo, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario con oneri a carico del SSR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 1

Campo di applicazione

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - AV n. 4 e l'Associazione di Volontariato P.A. Croce Gialla - Montegranaro - per la disciplina dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di cui alla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. con oneri a carico del SSR.

La presente convenzione è valida anche per tutti i servizi di trasporto da rendersi a carico di altre Aree Vaste dell'Asur.

Le specifiche attività che formano oggetto del presente rapporto convenzionale e le modalità con le quali tale collaborazione viene attuata sono definite all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. cui si rimanda.



Art. 2

Servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118

L'Associazione, per l'anno 2015, mette a disposizione per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118 i seguenti mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013 ed elencati nell'allegato A.

Tale elenco deve indicare il tipo di ambulanza (A-BLS, A-ALS, auto medica), la targa, l'anno di immatricolazione ed in particolare l'indicazione di quella/e costitutiva/e e sostitutiva/e.

In caso di comprovate esigenze che rendono indisponibile il mezzo costitutivo e/o sostitutivo, l'Associazione ne dà immediata comunicazione alla Centrale 118 e procede alla sostituzione del mezzo indisponibile, fatta salva l'accettazione del responsabile della Centrale 118.

L'Associazione di volontariato effettua gli interventi sanitari di emergenza secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118.

L'Area Vasta può attivare POTES provvisorie ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'apporto dell'Associazione deve essere preventivamente concordato con il massimo anticipo possibile rispetto ai tempi dettati dalle esigenze che sono alla base dell'attivazione stessa.

Presso ogni C.O. 118 è istituito un organismo consultivo tra l'AV e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio della provincia, con il compito di definire gli aspetti locali dei reciproci rapporti convenzionali e di assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti. Fanno parte dello stesso organismo: un rappresentante designato dagli organismi provinciali dell'ANPAS, un rappresentante designato dal Comitato Provinciale CRI, un rappresentante designato per la Confederazione delle Misericordie, un rappresentante designato dalla MPA se presenti nell'Area Vasta, il Direttore dell'AV, il Dirigente Medico responsabile della C.O. territoriale.

Art. 3

Altri servizi di trasporto sanitari e prevalentemente sanitari "a richiesta"

L'Associazione si impegna inoltre ad effettuare, nei limiti della propria disponibilità, i trasporti prevalentemente sanitari con oneri a carico del SSR che saranno commissionati per il tramite della CCT. In via meramente programmatica e previsionale si stima un fabbisogno per l'anno 2015, di n. (distinguere le tipologie) servizi di trasporto per un importo presunto di rimborso spese di € 42.000,00 Per detti trasporti l'organizzazione operativa è effettuata dalla Centrale di coordinamento (CCT) pubblica, istituita nell'ambito della C.O.118.

Per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118 e per quelli prevalentemente sanitari a richiesta viene compilata l'allegata scheda di committenza (allegato B).



Art. 4

Automezzi

L'Associazione fornisce per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario gli automezzi certificati secondo quanto previsto dal regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2003, il cui elenco si allega alla presente convenzione (Allegato A).

I mezzi destinati all'attività di emergenza territoriale 118 operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa del 18 e non possono essere impiegati per altro servizio durante l'orario dei stand by previsto in convenzione.

L'Associazione garantisce la sostituzione dei mezzi destinati al soccorso, fermi per causa di forza maggiore, con altri equivalenti dotati dei medesimi requisiti ed attrezzature. L'Associazione prevede la sostituzione del personale e dei mezzi destinati al soccorso fermi per cause di forza maggiore con personale e mezzi equivalenti a quelli previsti all'art. 2 entro il minor tempo possibile, e comunque, nel tempo massimo di 1 ora.

Art. 5

Personale

L'Associazione di Volontariato, oltre ai mezzi necessari alle operazioni di soccorso e trasporto, assicura la presenza, a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate, di personale non sanitario, volontario o dipendente, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i e dalla DGRM n. 292/2012 e dell'allegato C alla DGR Marche n. 827/2013.

Il personale adibito al trasporto sanitario e prevalentemente sanitario deve possedere i requisiti previsti dai profili formativi indicati nella DGR Marche n. 1405/2001. Negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e di soccorso avanzato almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno dal Direttore Sanitario dell'Associazione, l'elenco deve essere trasmesso annualmente alla Area Vasta ed in copia alla Centrale Operativa 118.

Le Associazioni di Volontariato attuano corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale secondo quanto disposto dalla DGR Marche n. 1405/2001. Procedure di aggiornamento e qualificazione possono essere concordate in collaborazione con la Area Vasta ovvero all'interno dell'organismo di cui all'art. 14 comma 3 della DGR Marche n. 292/2012.

Il Dirigente della C.O. 118/CCT può chiedere la sospensione ed in caso di recidiva la rimozione dal servizio del personale che non ottemperi alle regole operative formalmente vigenti, si comporti scorrettamente o non osservi le direttive impartite dai responsabili del servizio nel rispetto delle citate regole operative.



Art. 6

Apparati radio

I mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e la sede dell'Associazione di Volontariato convenzionata dovranno essere collegati alle centrali operative attraverso apparati di radio-telecomunicazioni conformi alle frequenze assegnate alla Regione Marche, fatto salvo quanto previsto sul punto dal regolamento n. 827/2003. Gli oneri necessari alla realizzazione di tali collegamenti per tutti i veicolo e sede facenti parte del sistema di soccorso e trasporto sanitario, quali dotazione di nuovi apparati e/o adeguamento di apparati esistenti sono posti carico dell'Area Vasta nel cui territorio ricadono le Associazioni di Volontariato.

Nel caso il sistema utilizzato sia quello telefonico va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui stazione il personale adibito ai trasporti e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica. E' comunque obbligatorio, in caso di sede non presidiata H24, fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

Art. 7

Logo regionale

I loghi regionali che contraddistinguono i mezzi in convezione per l'emergenza territoriale 118 e per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari deve essere conformi alle indicazioni stabilite al punto 6) del regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013.

ART.8


Modalità di svolgimento dei trasporti

L'Associazione effettua gli interventi sanitari di "emergenza territoriale 118" secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza dei soggetti coinvolti.

E' fatto divieto all'Associazione di gestire in proprio chiamate di soccorso così come pubblicizzare a tal fine numeri di telefono diversi dal "118", fatto salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire.

L'Associazione adotta i protocolli operativi stabiliti dalla rispettiva C.O. 118 ed ogni altra direttiva da questa impartita in merito alla operatività del servizio. In particolare i protocolli operativi, ove adottati, debbono prevedere le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di

nl sh



Comunicazione radio, le procedure di accesso agli Ospedali, i criteri di triage sul posto, la definizione dei reports di fine missione.

L'Area Vasta provvede, se del caso, alla fornitura del materiale sanitario di consumo e/o dell'ossigeno, compresa la prima fornitura all'atto dell'avvio del servizio, necessari per gli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché allo smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dalle attività di cui al presente atto. Nell'eventualità che l'Area Vasta non provveda alla fornitura del materiale sopra indicato l'Associazione di Volontariato potrà presentare richiesta di rimborso ai sensi della determina ASURDG n. 900/2014.

I trasporti "secondi urgenti" a carico del SSR sono gestiti dalla C.O. 118 territorialmente competente. L'Associazione effettua i servizi di trasporto, nel rispetto della tipologia di mezzo richiesto secondo le indicazioni ricevute, secondo le modalità dettate dalla C.O. 118, la quale organizza il trasporto di concerto con la struttura inviante e ricevente.

L'organizzazione e la committenza operativa dei trasporti sanitari o prevalentemente sanitari è effettuata dalla centrale di coordinamento (CCT) istituita, come disposto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i., presso la C.O. 118 allo scopo di utilizzare in modo integrato le risorse di personale e tecnologiche adibite all'organizzazione dei trasporti sanitari.

Nel caso di lunghe percorrenze che impongano il pernottamento del mezzo, l'Associazione interessata potrà richiedere alla Area Vasta competente anche il rimborso spese di soggiorno fuori sede del personale impiegato. La Area Vasta provvederà al rimborso su presentazione delle fatture e ricevute fiscali intestate all'Associazione. La misura massima del rimborso è quella prevista per le missioni dei dipendenti della Area Vasta che svolgono analoghe mansioni.

Art. 9

Servizi a carico del SSR ed attribuzione oneri

Sono a carico del Servizio Sanitario regionale esclusivamente le tipologie di trasporto sanitario previste all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. Per i trasporti da porsi a carico del SSR, i rimborsi spese sono corrisposti dalle Aziende o strutture individuate all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i..

Gli altri casi di trasporto sanitario non previsti rimangono a carico del trasportato secondo quanto previsto all'art. 21, comma 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'Associazione è tenuta a rilasciare al paziente regolare ricevuta per l'importo versato, debitamente quietanzata.



In virtù della presente convenzione l'Associazione effettua, in forma gratuita per il trasportato, gli interventi il cui onere faccia carico al SSR.

L'Associazione convenzionata, fatta salve le disposizioni impartite dalla C.O. 118/CCY competente per compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza del paziente.

Art. 10

Documentazione dei servizi prestati

La documentazione dei trasporti di emergenza territoriale 118 è costituita da:

- Scheda intervento, per gli eventi che hanno effettivamente comportato l'assistenza ad un paziente, completa dei dati necessari a soddisfare il debito informativo previsto dal D.M. n. 17/12/2008 e delle informazioni richieste dai profili assistenziali attivi nel territorio.
- Foglio di servizio o equivalente riportante gli aspetti amministrativi dell'evento (in particolare i chilometri percorsi); il foglio di servizio può essere sostituito da un riepilogo cumulativo mensile dei servizi svolti.

La documentazione dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari è costituita dai dati elencati nel modulo di trasporto sanitario (Modulo TS 1).

Art. 11

Rimborso spese

All'Associazione per i servizi svolti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute da calcolarsi secondo i criteri di cui all'articolo 22 allegato A della DGR Marche n. 292/2012 e della determina ASURDG n. 900/2014, sulla base della rendicontazione effettuata in relazione ai servizi erogati nell'anno e alle risorse messe a disposizione.

I rimborsi sono definiti secondo i criteri esplicitati dalla predetta determina Asur Marche e sono costituiti da quote di acconto mensile e da un rimborso finale a saldo da calcolarsi come segue:

- Per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118: acconto mensile pari al 90% di 1/12 dell'importo valorizzato per ciascuna tipologia di postazione convenzionata come predeterminato con determina Asur Marche 827 del 2013 Salvo congruaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della



rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla determina in parola e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione

- Per i trasporti sanitari o prevalentemente sanitari "a richiesta": acconto mensile pari al 90% di 1/12 della spesa storica sostenuta nell'anno precedente riparametrata proporzionalmente al tetto massimo di spesa assegnato nell'anno di riferimento per tale tipologia di trasporto e ripartito percentualmente fra tutte le Associazioni impegnate nei servizi di trasporto. Salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla predetta determina ASURDG n. 900 del 30.12.2014 e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione. L'Associazione convenzionata è tenuta a presentare la rendicontazione dell'anno entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di ritardata presentazione della rendicontazione richiesta, l'Area Vasta, previa diffida ad adempiere, potrà ridurre la misura dell'acconto mensile fino al 50% di quanto previsto/dovuto.
- Nei casi più gravi l'Area Vasta potrà esercitare la facoltà di rescissione dalla presente convenzione.

Art. 12

Addebiti

L'Associazione presenterà all'Area Vasta, entro il mese successivo a quello di riferimento, contabilità mensile costituita da:

1. dalla nota di addebito per gli acconti sui rimborsi
2. dalla distinta cartacea indicante il dettaglio delle prestazioni effettuate
3. dai documenti di viaggio di ogni singolo trasporto, debitamente sottoscritti
4. dalla distinta in formato elettronico secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria (file G "TRASPORTI") allegato alla presente convenzione (allegato C). Sono fatte salve le revisioni del tracciato da parte della Regione. All'implementazione del sistema informativo regionale di trasporti che alimenta direttamente il tracciato record file G "TRASPORTI", detta trasmissione non sarà più dovuta.

Art. 13

Assicurazioni

L'associazione convenzionata è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative agli eventuali dipendenti.



L'Associazione è parimenti tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione sono tenute ad assicurare i propri operatori per la copertura della responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a 1.250.000 Euro.

La stessa associazione è tenuta a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile auto anche per eventuali terzi trasportati per un massimale non inferiore a 2.500.000 Euro.

L'Associazione è, inoltre, tenuta inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Area Vasta è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti, durante lo svolgimento di interventi effettuati dall'Associazione convenzionata in base alla presente convezione, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi; salvo il caso di responsabilità civile e pensali inerenti la condotta di personale sanitario (medico e/o infermiere) dipendenti dal S.S.R. operante a bordo dei mezzi di soccorso.

L'Associazione definisce con l'Area Vasta il documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), parte integrante e sostanziale della presente convezione, previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Art. 14

Partecipazione utenti

L'Area Vasta e l'Associazione si impegnano a porre in atto ogni azione utile a promuovere la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità ed al miglioramento dei servizi oggetto della presente convezione.

L'Area Vasta cura, altresì, la più ampia diffusione tra gli utenti della corretta informazione per l'accesso ai servizi oggetto della presente convezione.

Art. 15

Disciplina inadempienze

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Area Vasta, sia evidenziata una situazione di inadempienza convenzionale tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio e degli obblighi derivanti dalla presente convezione, la stessa inadempienza, verrà contestata, con lettera



raccomandata al legale rappresentante/presidente della Associazione fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzione e per la rimozione della inadempienza contestata.

Nel caso in cui l'Associazione convenzionata rigetti formalmente gli addebiti o non si adegui entro il termine fissato, l'Azienda dispone la sospensione della convenzione per un periodo variabile da 15 giorni a sei mesi commisurato alla gravità delle inadempienze contestate.

L'Associazione cui sia stata comminata la sanzione può richiedere, entro i successivi 30 giorni che il delegato, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, eventualmente assistito dal proprio organismo rappresentativo e dal Giudice di Pace competente per il territorio con funzioni di Presidente, le quali potranno essere, comunque, affidate ad un altro soggetto scelto di comune accordo tra le parti. In tal caso l'Associazione può proseguire l'attività convenzionata sino alla pronuncia del Collegio arbitrale che deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla chiamata in causa.

Il Collegio arbitrale esaminata la documentazione agli atti, comprese le controdeduzioni a difesa, già prodotte dall'Associazione, conferma, riduce o annulla la sanzione comminata.

Qualora alla riattivazione del rapporto convenzionale sospeso, si rilevi, con le stesse procedure di cui sopra, il perpetuarsi di inadempienze anche diverse da quella che ha dato luogo alla sospensione, potrà attuarsi la rescissione del rapporto con l'Associazione medesima

Art. 16

Validità

La presente convenzione ha decorrenza 1 gennaio 2015 e ha validità annuale e non è tacitamente prorogabile.

Art. 17

Normativa

L'associazione con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare per intero le regole generali previste nella DGR MARCHE n. 292/2012 e s.m.i.. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regionali di cui agli atti amministrativi richiamati nella premessa e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 18

Riservatezza

L'Associazione P.A. Croce Gialla, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente convenzione, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 dei quali



venza a conoscenza, in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

L'Associazione garantisce altresì, la completa osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 4 nel Regolamento Privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Associazione assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate all'Azienda.

I dati anche complessivi sull'attività svolta non possono essere utilizzati dagli enti realizzatori per fini diversi da quelli contemplati dal presente protocollo.

Il legale rappresentante/presidente dell'Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e si impegna a provvedere a trasmettere all'Azienda Sanitaria, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione una certificazione che attesti il pieno rispetto per l'anno in corso, della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. In particolare deve assicurare all'Azienda Sanitaria che il trattamento dei dati personali e sensibili è conforme alle disposizioni vigenti che disciplinano l'uso dei dati personali e sensibili anche per quanto riguarda il profilo della sicurezza, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza sia minime che idonee.

L'Area Vasta n. 4, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere all'Azienda e verificare, in qualsiasi momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 19

Registrazione del contratto

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto



Fermo, lì _____

Per l'Associazione
IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]
P. CIALLA

Per L'Area Vasta n. 4 – Sede di Fermo
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 4

[Handwritten signature]

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza degli stessi, approvano espressamente gli articoli: art. 4 (Automezzi), art. 8 (modalità di svolgimento dei trasporti), art. 10 (documentazione dei servizi prestati), art. 11 (rimborso spese), art. 12 (addebiti), art. 13 (Assicurazioni), art. 15 (disciplina inadempienze).

Per l'Associazione
IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]
P. CIALLA

Per l'Area Vasta n. 4 – Sede di Fermo
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 4

[Handwritten signature]

Elenco allegati:

Allegato A) Elenco dei mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013

Allegato B) Scheda di committenza

Allegato C) File G

[Handwritten signature]



ALLEGATO N. 4

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO

TRA

L'Area Vasta Territoriale n. 4 (d'ora innanzi e per brevità AV4) sede di FERMO, P.I. 02175860424, rappresentata dal Dott. LUIGIO LIVINI, nato a FERMO il 09/09/1955, C.F. LVNL4C155P09D542G nella sua qualità di Direttore di Area Vasta n. 4, domiciliato per la carica a FERMO via ZEPPIELLI;

E

L'Associazione CROCE VERDE VALDASO (d'ora innanzi e per brevità Associazione) con sede in Altidona (FM), C.F. 01449530441 in persona del suo Legale Rappresentante-Presidente MAGGINI GRAZIANO nato a Potenza Picena (MC) il 20/04/1936 C.F. MGGGZN36D20F632C domiciliato per la carica a Pedaso (FM) via N. Sauro n.4.

Presso atto che l'Associazione P.A. CROCE VERDE onlus:

- è iscritta nel Registro della Regione Marche delle Organizzazioni del volontariato al D.P.R.R. n. 225 del 5/4/96;
- è autorizzata al trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con Decreto Dirigente del Servizio Politiche della Salute n. 60 del 24/5/03, provvisoriamente accreditata ai sensi dell'art. 6 della DGRM n.827/2013 (ovvero è accreditata al servizio di trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto n.)

Rilevato che la Regione Marche con legge n. 36/1998 di organizzazione del "Sistema di emergenza sanitaria" prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato per l'affidamento del trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale Marche:

- D.G.R. n. 1405/2001 relativa alla formazione ed aggiornamento degli operatori del sistema dell'emergenza sanitaria;
- D.G.R. n. 120/2004 es.m.i. che ha stabilito, il numero delle ambulanze costitutive (con stand by) convenzionate, che le Associazioni di Volontariato devono mettere a disposizione del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;



- D.G.R. n. 292/2012 di recepimento dei criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
- D.G.R. n. 735/2013 ha riorganizzato, fra l'altro, la rete territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGRM 1696/2012;
- D.G.R. n. 827/2013 di approvazione del regolamento regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)";
- D.G.R. n. 920/2013 ha riorganizzato il sistema dell'emergenza - urgenza delle reti cliniche individuando il numero, la tipologia, dislocazione e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale;
- D.G.R. n. 131/2014 di recepimento degli accordi siglati fra l'Asur Marche e i rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo con le Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito della Area Vasta 4 di Fermo, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario con oneri a carico del SSR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

Campo di applicazione

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - AV n.4 e l'Associazione di Volontariato per la disciplina dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di cui alla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. con oneri a carico del SSR.

La presente convenzione è valida anche per tutti i servizi di trasporto da rendersi a carico di altre Aree Vaste dell'Asur.

Le specifiche attività che formano oggetto del presente rapporto convenzionale e le modalità con le quali tale collaborazione viene attuata sono definite all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. cui si rimanda.



Art. 2

Servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118

L'Associazione, per l'anno 2015, mette a disposizione per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118 i seguenti mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013 ed elencati nell'allegato A.

Tale elenco deve indicare il tipo di ambulanza (A-BLS, A-ALS, auto medica), la targa, l'anno di immatricolazione ed in particolare l'indicazione di quella/e costitutiva/e e sostitutiva/e.

In caso di comprovate esigenze che rendono indisponibile il mezzo costitutivo e/o sostitutivo, l'Associazione ne dà immediata comunicazione alla Centrale 118 e procede alla sostituzione del mezzo indisponibile, fatta salva l'accettazione del responsabile della Centrale 118.

L'Associazione di Volontariato effettua gli interventi sanitari di emergenza secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118.

L'Area Vasta può attivare POTES provvisorie ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i..

L'apporto dell'Associazione deve essere preventivamente concordato con il massimo anticipo possibile rispetto ai tempi dettati dalle esigenze che sono alla base dell'attivazione stessa.

Presso ogni C.O. 118 è istituito un organismo consultivo tra l'AV e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio della provincia, con il compito di definire gli aspetti locali dei reciproci rapporti convenzionali e di assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti. Fanno parte dello stesso organismo: un rappresentante designato dagli organismi provinciali dell'ANPAS, un rappresentante designato dal Comitato Provinciale CRI, un rappresentante designato per la Confederazione delle Misericordie, un rappresentante designato dalla MPA se presenti nell'Area Vasta, il Direttore dell'AV, il Dirigente Medico responsabile della C.O. 118 territoriale.

Art. 3

Altri servizi di trasporto sanitari e prevalentemente sanitari "a richiesta"

L'Associazione si impegna inoltre ad effettuare, nei limiti della propria disponibilità, i trasporti prevalentemente sanitari con oneri a carico del SSR che saranno commissionati per il tramite della CCT. In via meramente programmatica e previsionale si stima un fabbisogno, per l'anno 2015... di n..... servizi di trasporto per un importo presunto di rimborso spese di €

Per detti trasporti l'organizzazione operativa è effettuata dalla Centrale di coordinamento (CCT) pubblica, istituita nell'ambito della C.O. 118.

Per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118 e per quelli prevalentemente sanitari a richiesta viene compilata l'allegata scheda di committenza (allegato B).



Art. 4

Automezzi

L'Associazione fornisce per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario gli automezzi certificati secondo quanto previsto dal regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013, il cui elenco si allega alla presente convenzione (Allegato A).

I mezzi destinati all'attività di emergenza territoriale 118 operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa del 118 e non possono essere impiegati per altro servizio durante l'orario di standby previsto in convenzione.

L'Associazione garantisce la sostituzione dei mezzi destinati al soccorso, fermi per causa di forza maggiore, con altri equivalenti dotati dei medesimi requisiti ed attrezzature. L'Associazione prevede la sostituzione del personale e dei mezzi destinati al soccorso fermi per cause di forza maggiore con personale e mezzi equivalenti a quelli previsti all'art. 2 entro il minor tempo possibile e, comunque, nel tempo massimo di 1 ora.

Art. 5

Personale

L'Associazione di Volontariato, oltre ai mezzi necessari alle operazioni di soccorso e trasporto, assicura la presenza, a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate, di personale non sanitario, volontario o dipendente, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. e dalla DGRM n. 292/2012 e dell'allegato C alla DGR Marche n. 827/2013.

Il personale adibito al trasporto sanitario e prevalentemente sanitario deve possedere i requisiti previsti dai profili formativi indicati nella DGR Marche n. 1405/2001. Negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e di soccorso avanzato almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno dal Direttore Sanitario dell'Associazione, l'elenco deve essere trasmesso annualmente alla Area Vasta ed in copia alla Centrale Operativa 118.

Le Associazioni di Volontariato attuano corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale secondo quanto disposto dalla DGR Marche n. 1405/2001. Procedure di aggiornamento e qualificazione possono essere concordate in collaborazione con la Area Vasta ovvero all'interno dell'organismo di cui all'art. 14 comma 3 della DGR Marche n. 292/2012.

Il Dirigente della C.O. 118/CCT può chiedere la sospensione ed in caso di recidiva la rimozione dal servizio del personale che non ottemperi alle regole operative formalmente vigenti, si comporti scorrettamente o non osservi le direttive impartite dai responsabili del servizio nel rispetto delle citate regole operative.

Cliff



Art. 6

Apparati radio

I mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e la sede dell'Associazione di Volontariato convenzionata dovranno essere collegati alle centrali operative attraverso apparati di radio-telecomunicazioni conformi alle frequenze assegnate alla Regione Marche, fatto salvo quanto previsto sul punto dal regolamento n. 827/2013. Gli oneri necessari alla realizzazione di tali collegamenti per tutti i veicoli e sedi facenti parte del sistema di soccorso e trasporto sanitario, quali dotazione di nuovi apparati e/o adeguamento di apparati esistenti sono posti carico dell'Area Vasta nel cui territorio ricadono le Associazioni di Volontariato.

Nel caso il sistema utilizzato sia quello telefonico va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale adibito ai trasporti e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica. È comunque obbligatorio, in caso di sede non presidiata 24h, fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

Art. 7

Logo regionale

I loghi regionali che contraddistinguono i mezzi in convenzione per l'emergenza territoriale 118 e per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari devono essere conformi alle indicazioni stabilite al punto 6) del regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013.

Art. 8

Modalità di svolgimento dei trasporti

L'Associazione effettua gli interventi sanitari di "emergenza territoriale 118" secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza dei soggetti coinvolti.

È fatto divieto all'Associazione di gestire in proprio chiamate di soccorso così come pubblicizzare a tal fine numeri di telefono diversi dal "118", fatto salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire.

L'Associazione adotta i protocolli operativi stabiliti dalla rispettiva C.O. 118 ed ogni altra direttiva da queste impartita in merito alla operatività del servizio. In particolare i protocolli operativi, ove adottati, debbono prevedere le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di



comunicazione radio, le procedure di accesso agli Ospedali, i criteri di triage sul posto, la definizione dei reports di fine missione.

L'Area Vasta provvede, se del caso, alla fornitura diretta del materiale sanitario di consumo e/o dell'ossigeno, compresa la prima fornitura all'atto dell'avvio del servizio, necessari per gli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché allo smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dalle attività di cui al presente atto. Nell'eventualità che l'Area Vasta non provveda alla fornitura del materiale sopra indicato l'Associazione di Volontariato potrà presentare richiesta di rimborso ai sensi della determina ASURDG n. 900/2014.

I trasporti "secondari urgenti" a carico del SSR sono gestiti dalla C.O. 118 territorialmente competente. L'Associazione effettua i servizi di trasporto, nel rispetto della tipologia di mezzo richiesto secondo le indicazioni ricevute, secondo le modalità dettate dalla C.O. 118, la quale organizza il trasporto di concerto con la struttura inviante e ricevente.

L'organizzazione e la committenza operativa dei trasporti sanitari o prevalentemente sanitari è effettuata dalla centrale di coordinamento (CCT) istituita, come disposto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i., presso la C.O. 118 allo scopo di utilizzare in modo integrato le risorse di personale e tecnologiche adibite all'organizzazione dei trasporti sanitari.

Nel caso di lunghe percorrenze che impongano il pernottamento del mezzo, l'Associazione interessata potrà richiedere alla Area Vasta competente anche il rimborso spese di soggiorno fuori sede del personale impiegato. La Area Vasta provvederà al rimborso su presentazione delle fatture o ricevute fiscali intestate all'Associazione. La misura massima del rimborso è quella prevista per le missioni dei dipendenti della Area Vasta che svolgono analoghe mansioni.

Art. 9

Servizi a carico del SSR ed attribuzione oneri

Sono a carico del Servizio Sanitario regionale esclusivamente le tipologie di trasporto sanitario previste all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. Per i trasporti da porsi a carico del SSR, i rimborsi spese sono corrisposti dalle Aziende o strutture individuate all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i..

Gli altri casi di trasporto sanitario non previsti rimangono a carico del trasportato secondo quanto previsto all'art. 21, comma 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'Associazione è tenuta a rilasciare al paziente regolare ricevuta per l'importo versato, debitamente quietanzata.



In virtù della presente convenzione l'Associazione effettua, in forma gratuita per il trasportato, gli interventi il cui onere faccia carico al SSR.

L'Associazione convenzionata, fatte salve le disposizioni impartite dalla C.O. 118/CCT competente per territorio, avrà cura che ogni intervento di trasporto sia effettuato seguendo il percorso più breve compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza del paziente.

Art. 10

Documentazione dei servizi prestati

La documentazione dei trasporti di emergenza territoriale 118 è costituita da:

- scheda intervento, per gli eventi che hanno effettivamente comportato l'assistenza ad un paziente, completa dei dati necessari a soddisfare il debito informativo previsto dal D.M. n. 17/12/2008 e delle informazioni richieste dai profili assistenziali attivi nel territorio.
- foglio di servizio o equivalente riportante gli aspetti amministrativi dell'evento (in particolare i chilometri percorsi); il foglio di servizio può essere sostituito da un riepilogo cumulativo mensile dei servizi svolti.

La documentazione dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari è costituita dai dati elencati nel modulo di trasporto sanitario (Modulo TS 1).

Art. 11

Rimborso spese

All'Associazione per i servizi svolti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute da calcolarsi secondo i criteri di cui all'articolo 22 allegato A della DGR Marche n. 292/2012 e della determina ASURDG n. 900/2014, sulla base della rendicontazione effettuata in relazione ai servizi erogati nell'anno ed alle risorse messe a disposizione.

I rimborsi sono definiti secondo i criteri esplicitati dalla predetta determina Asur Marche e sono costituiti da quote di acconto mensile e da un rimborso finale a saldo da calcolarsi come segue:

- per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118: acconto mensile pari al 90% di 1/12 dell'importo valorizzato per ciascuna tipologia di postazione convenzionata come predeterminato con determina Asur Marche n. del..... Salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della



rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla determina in parola e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

- per i trasporti sanitari o prevalentemente sanitari "a richiesta": acconto mensile pari al 90% di 1/12 della spesa storica sostenuta nell'anno precedente riparametrata proporzionalmente al tetto massimo di spesa assegnato nell'anno di riferimento per tale tipologia di trasporto e ripartito percentualmente fra tutte le Associazioni impegnate nei servizi di trasporto. Salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla predetta determina ASURDG n. 900 del 30.12.2014 e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

L'Associazione convenzionata è tenuta a presentare la rendicontazione dell'anno entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di ritardata presentazione della rendicontazione richiesta, l'Area Vasta, previa diffida ad adempiere, potrà ridurre la misura dell'acconto mensile fino al 50% di quanto previsto/dovuto.

Nei casi più gravi l'Area Vasta potrà esercitare la facoltà di rescissione dalla presente convenzione.

Art. 12

Addebiti

L'Associazione presenterà all'Area Vasta, entro il mese successivo a quello di riferimento, contabilità mensile costituita:

- α. dalla nota di addebito per gli acconti sui rimborso
- β. dalla distinta cartacea indicante il dettaglio delle prestazioni effettuate
- χ. dai documenti di viaggio di ogni singolo trasporto, debitamente sottoscritti
- δ. dalla distinta in formato elettronico secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria (file G "TRASPORTI") allegato alla presente convenzione (allegato C). Sono fatte salve le revisioni del tracciato da parte della Regione. All'implementazione del sistema informativo regionale dei trasporti che alimenta direttamente il tracciato record file G "TRASPORTI", detta trasmissione non sarà più dovuta.

Art. 13

Assicurazioni

L'Associazione convenzionata è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative agli eventuali dipendenti.



L'Associazione è parimenti tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione sono tenute ad assicurare i propri operatori per la copertura della responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a 1.250.000 Euro.

La stessa Associazione è tenuta a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile auto anche per eventuali terzi trasportati per un massimale non inferiore a 2.500.000 Euro.

L'Associazione è, inoltre, tenuta inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Area Vasta è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti, durante lo svolgimento di interventi effettuati dall'Associazione convenzionata in base alla presente convenzione, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi; salvo il caso di responsabilità civili e penali inerenti la condotta di personale sanitario (medico e/o infermiere) dipendenti dal S.S.R. operante a bordo dei mezzi di soccorso.

L'Associazione definisce con l'Area Vasta il documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), parte integrante e sostanziale della presente convenzione, previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Art. 14

Partecipazione utenti

L'Area Vasta e l'Associazione si impegnano a porre in atto ogni azione utile a promuovere la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità ed al miglioramento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'Area Vasta cura, altresì, la più ampia diffusione tra gli utenti della corretta informazione per l'accesso ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 15

Disciplina inadempienze

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Area Vasta, sia evidenziata una situazione di inadempienza convenzionale tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la stessa inadempienza, verrà contestata, con lettera



raccomandata al legale rappresentante/presidente della Associazione fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per la rimozione della inadempienza contestata.

Nel caso in cui l'Associazione convenzionata rigetti formalmente gli addebiti o non si adegui entro il termine fissato, l'Azienda dispone la sospensione della convenzione per un periodo variabile da 15 giorni a sei mesi commisurato alla gravità delle inadempienze contestate.

L'Associazione cui sia stata comminata la sanzione può richiedere, entro i successivi 30 giorni che il caso sia esaminato da un Collegio arbitrale composto dal Direttore di AV o da altro Dirigente suo delegato, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, eventualmente assistito dal proprio organismo rappresentativo e dal Giudice di Pace competente per il territorio con funzioni di Presidente, le quali potranno essere, comunque, affidate ad altro soggetto scelto di comune accordo tra le parti. In tal caso l'Associazione può proseguire l'attività convenzionata sino alla pronuncia del Collegio arbitrale che deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla chiamata in causa.

Il Collegio arbitrale esaminata la documentazione agli atti, comprese le controdeduzioni a difesa, già prodotte dall'Associazione, conferma, riduce o annulla la sanzione comminata.

Qualora alla riattivazione del rapporto convenzionale sospeso, si rilevi, con le stesse procedure di cui sopra, il perpetuarsi di inadempienze anche diverse da quella che ha dato luogo alla sospensione, potrà attuarsi la rescissione del rapporto con l'Associazione medesima.

Art. 16

Validità

La presente convenzione ha decorrenza 1 gennaio 2015 e ha validità annuale e non è tacitamente prorogabile.

Art. 17

Normativa

L'Associazione con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare per intero le regole generali previste nella DGR Marche n. 292/2012 e s.m.i.. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regionali di cui agli atti amministrativi richiamati nella premessa e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 18

Riservatozza

L'Associazione, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente convenzione, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 dei quali



venga a conoscenza, in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

L'Associazione garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 4 nel Regolamento Privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Associazione assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate all'Azienda.

I dati anche complessivi sull'attività svolta non possono essere utilizzati dagli enti realizzatori per fini diversi da quelli contemplati dal presente protocollo.

Il legale rappresentante/presidente dell'Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna a provvedere a trasmettere all'Azienda Sanitaria, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione una certificazione che attesti il pieno rispetto per l'anno in corso, della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. In particolare deve assicurare all'Azienda Sanitaria che il trattamento dei dati personali e sensibili è conforme alle disposizioni vigenti che disciplinano l'uso dei dati personali e sensibili anche per quanto riguarda il profilo della sicurezza, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza, sia minime che idonee.

L'Area Vasta n. 4, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere all'Azienda e verificare, in qualsiasi momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 19

Registrazione del contratto

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto.



Fermo, li

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
CROCE VERDE VALDASO
Via A. Toscanini, 8 - Tel. 0734 933216
63024 ALTIDONA (FM)
Cod. Fisc.: 01449530441

Per l'Area Vasta n. 4 - Sede di Fermo

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 4

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza degli stessi, approvano espressamente gli articoli: art. 4 (Automezzi), art. 8 (Modalità di svolgimento dei trasporti), art. 10 (Documentazione dei servizi prestati), art. 11 (Rimborso spese), art. 12 (Addebiti), art. 13 (Assicurazioni), art. 15 (Disciplina inadempienze).

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
CROCE VERDE VALDASO
Via A. Toscanini, 8 - Tel. 0734 933216
63024 ALTIDONA (FM)
Cod. Fisc.: 01449530441

Per l'Area Vasta n. 4 - Sede di Fermo

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 4

[Handwritten signature]

Elenco allegati:

Allegato A) Elenco mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013

Allegato B) Scheda di competenza

Allegato C) File G

[Handwritten signature]



ALLEGATO N. 4 ALLA
DELIBERAZIONE 25/10/14
DEL 7 APR. 2015

ALLEGATO N. 4

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO

TRA

L'Area Vasta Territoriale n. - (d'ora innanzi e per brevità AV.) sede di FERRARA P.I. 02175860424, rappresentata dal dott. ^{CIVINO} ~~GIRO~~ nato a ~~TERAPI~~ ^{TERAPI} ~~09.05.55~~ ^{09.05.55} C.F. ~~LVNLG155P0905536~~ nella sua qualità di Direttore di Area Vasta n. 4., domiciliato per la carica a ~~TERAPI~~ ^{TERAPI} via ~~DELLI~~ ^{DELLI} 18,

E

ANPA CROCE ARCOBALENO ONLUS

L'Associazione..... (d'ora innanzi e per brevità Associazione) con sede in ~~TERAPI~~ ^{TERAPI} (C.F. ~~90019269554~~ ⁹⁰⁰¹⁹²⁶⁹⁵⁵⁴) in persona del suo legale rappresentante - Presidente nato a ~~TERAPI~~ ^{TERAPI} ~~09.05.55~~ ^{09.05.55} C.F. ~~LVNLG155P0905536~~ domiciliato per la carica a ~~TERAPI~~ ^{TERAPI} via ~~DELLI~~ ^{DELLI} 18.

Preso atto che l'Associazione ~~ANPA CROCE ARCOBALENO ONLUS~~ ^{ANPA CROCE ARCOBALENO ONLUS}

- è iscritta nel Registro della Regione Marche delle Organizzazioni del volontariato al n. Numero/anno; ~~0010/1993~~ ^{0010/1993} DGRM n. 108 del 2/2/1993
- è autorizzata al trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto n. Numero/anno, è provvisoriamente accreditata ai sensi dell'art. 6 della DGRM n. 827/2013 (ovvero è accreditata al servizio di trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto n. ~~108/1993~~ ^{108/1993})

Rilevato che la Regione Marche con legge n. 36/1998 di organizzazione del "Sistema di emergenza sanitaria" prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato per l'affidamento del trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale Marche :

- D.G.R. n. 1405/2001 relativa alla formazione ed aggiornamento degli operatori del sistema dell'emergenza sanitaria;
- D.G.R. n. 120/2004 e s.m.i. che ha stabilito, il numero delle ambulanze costitutive (con stand by) convenzionate, che le Associazioni di Volontariato devono mettere a disposizione del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;



- D.G.R. n. 292/2012 di recepimento dei criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
- D.G.R. n. 735/2013 ha riorganizzato, fra l'altro, la rete territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGRM 1696/2012;
- D.G.R. n. 827/2013 di approvazione del regolamento regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)";
- D.G.R. n. 920/2013 ha riorganizzato il sistema dell'emergenza - urgenza delle reti cliniche individuando il numero, la tipologia, dislocazione e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale;
- D.G.R. n. 131/2014 di recepimento degli accordi siglati fra l'Asur Marche e i rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo con le Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito della Area Vasta 4, di ~~TERZO~~ al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario con oneri a carico del SSR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

Campo di applicazione

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - AV n.4, e l'Associazione di Volontariato, per la disciplina dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di cui alla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. con oneri a carico del SSR.

La presente convenzione è valida anche per tutti i servizi di trasporto da rendersi a carico di altre Aree Vaste dell'Asur.

Le specifiche attività che formano oggetto del presente rapporto convenzionale e le modalità con le quali tale collaborazione viene attuata sono definite all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. cui si rimanda.



Art. 2

Servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118

L'Associazione, per l'anno 2015, mette a disposizione per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118 i seguenti mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013 ed elencati nell'allegato A.

Tale elenco deve indicare il tipo di ambulanza (A-BLS, A-ALS, auto medica), la targa, l'anno di immatricolazione ed in particolare l'indicazione di quella/e costitutiva/e e sostitutiva/e.

In caso di comprovate esigenze che rendono indisponibile il mezzo costitutivo e/o sostitutivo, l'Associazione ne dà immediata comunicazione alla Centrale 118 e procede alla sostituzione del mezzo indisponibile, fatta salva l'accettazione del responsabile della Centrale 118.

L'Associazione di Volontariato effettua gli interventi sanitari di emergenza secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118.

L'Area Vasta può attivare POTES provvisorie ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. L'apporto dell'Associazione deve essere preventivamente concordato con il massimo anticipo possibile rispetto ai tempi dettati dalle esigenze che sono alla base dell'attivazione stessa.

Presso ogni C.O. 118 è istituito un organismo consultivo tra l'AV e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio della provincia, con il compito di definire gli aspetti locali dei reciproci rapporti convenzionali e di assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti. Fanno parte dello stesso organismo: un rappresentante designato dagli organismi provinciali dell'ANPAS, un rappresentante designato dal Comitato Provinciale CRI, un rappresentante designato per la Confederazione delle Misericordie, un rappresentante designato dalla MPA se presenti nell'Area Vasta, il Direttore dell'AV, il Dirigente Medico responsabile della C.O. 118 territoriale.

Art. 3

Altri servizi di trasporto sanitari e prevalentemente sanitari "a richiesta"

L'Associazione si impegna inoltre ad effettuare, nei limiti della propria disponibilità, i trasporti prevalentemente sanitari con oneri a carico del SSR che saranno commissionati per il tramite della CCT. In via meramente programmatica e previsionale si stima un fabbisogno, per l'anno 2015, di n. (distinguere le tipologie) servizi di trasporto per un importo presunto di rimborso spese di €..... Per detti trasporti l'organizzazione operativa è effettuata dalla Centrale di coordinamento (CCT) pubblica, istituita nell'ambito della C.O. 118.

Per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118 e per quelli prevalentemente sanitari a richiesta viene compilata l'allegata scheda di committenza (allegato B).



Art. 4

Automezzi

L'Associazione fornisce per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario gli automezzi certificati secondo quanto previsto dal regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013, il cui elenco si allega alla presente convenzione (Allegato A).

I mezzi destinati all'attività di emergenza territoriale 118 operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa del 118 e non possono essere impiegati per altro servizio durante l'orario di standby previsto in convenzione.

L'Associazione garantisce la sostituzione dei mezzi destinati al soccorso, fermi per causa di forza maggiore, con altri equivalenti dotati dei medesimi requisiti ed attrezzature. L'Associazione prevede la sostituzione del personale e dei mezzi destinati al soccorso fermi per cause di forza maggiore con personale e mezzi equivalenti a quelli previsti all'art. 2 entro il minor tempo possibile e, comunque, nel tempo massimo di 1 ora.

Art. 5

Personale

L'Associazione di Volontariato, oltre ai mezzi necessari alle operazioni di soccorso e trasporto, assicura la presenza, a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate, di personale non sanitario, volontario o dipendente, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. e dalla DGRM n. 292/2012 e dell'allegato C alla DGR Marche n. 827/2013.

Il personale adibito al trasporto sanitario e prevalentemente sanitario deve possedere i requisiti previsti dai profili formativi indicati nella DGR Marche n. 1405/2001. Negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e di soccorso avanzato almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno dal Direttore Sanitario dell'Associazione, l'elenco deve essere trasmesso annualmente alla Area Vasta ed in copia alla Centrale Operativa 118.

Le Associazioni di Volontariato attuano corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale secondo quanto disposto dalla DGR Marche n. 1405/2001. Procedure di aggiornamento e qualificazione possono essere concordate in collaborazione con la Area Vasta ovvero all'interno dell'organismo di cui all'art. 14 comma 3 della DGR Marche n. 292/2012.

Il Dirigente della C.O. 118/CCT può chiedere la sospensione ed in caso di recidiva la rimozione dal servizio del personale che non ottemperi alle regole operative formalmente vigenti, si comporti scorrettamente o non osservi le direttive impartite dai responsabili del servizio nel rispetto delle citate regole operative.



Art. 6

Apparati radio

I mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e la sede dell'Associazione di Volontariato convenzionata dovranno essere collegati alle centrali operative attraverso apparati di radio-telecomunicazioni conformi alle frequenze assegnate alla Regione Marche, fatto salvo quanto previsto sul punto dal regolamento n. 827/2013. Gli oneri necessari alla realizzazione di tali collegamenti per tutti i veicoli e sedi facenti parte del sistema di soccorso e trasporto sanitario, quali dotazione di nuovi apparati e/o adeguamento di apparati esistenti sono posti carico dell'Area Vasta nel cui territorio ricadono le Associazioni di Volontariato.

Nel caso il sistema utilizzato sia quello telefonico va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale adibito ai trasporti e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica. È comunque obbligatorio, in caso di sede non presidiata H24, fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

Art. 7

Logo regionale

I loghi regionali che contraddistinguono i mezzi in convenzione per l'emergenza territoriale 118 e per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari devono essere conformi alle indicazioni stabilite al punto 6) del regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013.

Art. 8

Modalità di svolgimento dei trasporti

L'Associazione effettua gli interventi sanitari di "emergenza territoriale 118" secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza dei soggetti coinvolti.

È fatto divieto all'Associazione di gestire in proprio chiamate di soccorso così come pubblicizzare a tal fine numeri di telefono diversi dal "118", fatto salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire.

L'Associazione adotta i protocolli operativi stabiliti dalla rispettiva C.O. 118 ed ogni altra direttiva da queste impartita in merito alla operatività del servizio. In particolare i protocolli operativi, ove adottati, debbono prevedere le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di



comunicazione radio, le procedure di accesso agli Ospedali, i criteri di triage sul posto, la definizione dei reports di fine missione.

L'Area Vasta provvede, se del caso, alla fornitura diretta del materiale sanitario di consumo e/o dell'ossigeno, compresa la prima fornitura all'atto dell'avvio del servizio, necessari per gli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché, allo smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dalle attività di cui al presente atto. Nell'eventualità che l'Area Vasta non provveda alla fornitura del materiale sopra indicato l'Associazione di Volontariato potrà presentare richiesta di rimborso ai sensi della determina ASURDG n. 900/2014.

I trasporti "secondari urgenti" a carico del SSR sono gestiti dalla C.O. 118 territorialmente competente. L'Associazione effettua i servizi di trasporto, nel rispetto della tipologia di mezzo richiesto secondo le indicazioni ricevute, secondo le modalità dettate dalla C.O. 118, la quale organizza il trasporto di concerto con la struttura inviante e ricevente.

L'organizzazione e la committenza operativa dei trasporti sanitari o prevalentemente sanitari è effettuata dalla centrale di coordinamento (CCT) istituita, come disposto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i., presso la C.O. 118 allo scopo di utilizzare in modo integrato le risorse di personale e tecnologiche adibite all'organizzazione dei trasporti sanitari.

Nel caso di lunghe percorrenze che impongano il pernottamento del mezzo, l'Associazione interessata potrà richiedere alla Area Vasta competente anche il rimborso spese di soggiorno fuori sede del personale impiegato. La Area Vasta provvederà al rimborso su presentazione delle fatture o ricevute fiscali intestate all'Associazione. La misura massima del rimborso è quella prevista per le missioni dei dipendenti della Area Vasta che svolgono analoghe mansioni.

Art. 9

Servizi a carico del SSR ed attribuzione oneri

Sono a carico del Servizio Sanitario regionale esclusivamente le tipologie di trasporto sanitario previste all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. Per i trasporti da porsi a carico del SSR, i rimborsi spese sono corrisposti dalle Aziende o strutture individuate all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i..

Gli altri casi di trasporto sanitario non previsti rimangono a carico del trasportato secondo quanto previsto all'art. 21, comma 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'Associazione è tenuta a rilasciare al paziente regolare ricevuta per l'importo versato, debitamente quietanzata.



In virtù della presente convenzione l'Associazione effettua, in forma gratuita per il trasportato, gli interventi il cui onere faccia carico al SSR.

L'Associazione convenzionata, fatte salve le disposizioni impartite dalla C.O. 118/CCT competente per territorio, avrà cura che ogni intervento di trasporto sia effettuato seguendo il percorso più breve compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza del paziente.

Art. 10

Documentazione dei servizi prestati

La documentazione dei trasporti di emergenza territoriale 118 è costituita da:

- scheda intervento, per gli eventi che hanno effettivamente comportato l'assistenza ad un paziente, completa dei dati necessari a soddisfare il debito informativo previsto dal D.M. n. 17/12/2008 e delle informazioni richieste dai profili assistenziali attivi nel territorio.
- foglio di servizio o equivalente riportante gli aspetti amministrativi dell'evento (in particolare i chilometri percorsi); il foglio di servizio può essere sostituito da un riepilogo cumulativo mensile dei servizi svolti.

La documentazione dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari è costituita dai dati elencati nel modulo di trasporto sanitario (Modulo TS 1).

Art. 11

Rimborso spese

All'Associazione per i servizi svolti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute da calcolarsi secondo i criteri di cui all'articolo 22 allegato A della DGR Marche n. 292/2012 e della determina ASURDG n. 900/2014, sulla base della rendicontazione effettuata in relazione ai servizi erogati nell'anno ed alle risorse messe a disposizione.

I rimborsi sono definiti secondo i criteri esplicitati dalla predetta determina Asur Marche e sono costituiti da quote di acconto mensile e da un rimborso finale a saldo da calcolarsi come segue:

- per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118: acconto mensile pari al 90% di 1/12 dell'importo valorizzato per ciascuna tipologia di postazione convenzionata come predeterminato con determina Asur Marche n. ⁹⁰⁰ del 2014. Salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della



L'Associazione è parimenti tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione sono tenute ad assicurare i propri operatori per la copertura della responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a 1.250.000 Euro.

La stessa Associazione è tenuta a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile auto anche per eventuali terzi trasportati per un massimale non inferiore a 2.500.000 Euro.

L'Associazione è, inoltre, tenuta inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Area Vasta è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti, durante lo svolgimento di interventi effettuati dall'Associazione convenzionata in base alla presente convenzione, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi; salvo il caso di responsabilità civili e penali inerenti la condotta di personale sanitario (medico e/o infermiere) dipendenti dal S.S.R. operante a bordo dei mezzi di soccorso.

L'Associazione definisce con l'Area Vasta il documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), parte integrante e sostanziale della presente convenzione, previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Art. 14

Partecipazione utenti

L'Area Vasta e l'Associazione si impegnano a porre in atto ogni azione utile a promuovere la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità ed al miglioramento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'Area Vasta cura, altresì, la più ampia diffusione tra gli utenti della corretta informazione per l'accesso ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 15

Disciplina inadempienze

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Area Vasta, sia evidenziata una situazione di inadempienza convenzionale tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la stessa inadempienza, verrà contestata, con lettera

Area Vasta



raccomandata al legale rappresentante/presidente della Associazione fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per la rimozione della inadempienza contestata.

Nel caso in cui l'Associazione convenzionata rigetti formalmente gli addebiti o non si adegui entro il termine fissato, l'Azienda dispone la sospensione della convenzione per un periodo variabile da 15 giorni a sei mesi commisurato alla gravità delle inadempienze contestate.

L'Associazione cui sia stata comminata la sanzione può richiedere, entro i successivi 30 giorni che il caso sia esaminato da un Collegio arbitrale composto dal Direttore di AV o da altro Dirigente suo delegato, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, eventualmente assistito dal proprio organismo rappresentativo e dal Giudice di Pace competente per il territorio con funzioni di Presidente, le quali potranno essere, comunque, affidate ad altro soggetto scelto di comune accordo tra le parti. In tal caso l'Associazione può proseguire l'attività convenzionata sino alla pronuncia del Collegio arbitrale che deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla chiamata in causa.

Il Collegio arbitrale esaminata la documentazione agli atti, comprese le controdeduzioni a difesa, già prodotto dall'Associazione, conferma, riduce o annulla la sanzione comminata.

Qualora alla riattivazione del rapporto convenzionale sospeso, si rilevi, con le stesse procedure di cui sopra, il perpetuarsi di inadempienze anche diverse da quella che ha dato luogo alla sospensione, potrà attuarsi la rescissione del rapporto con l'Associazione medesima.

Art. 16

Validità

La presente convenzione ha decorrenza 1 gennaio 2011 e ha validità annuale e non è tacitamente prorogabile.

Art. 17

Normativa

L'Associazione con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare per intero le regole generali previste nella DGR Marche n. 292/2012 e s.m.i.. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regionali di cui agli atti amministrativi richiamati nella premessa e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 18

Riservatezza

L'Associazione, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente convenzione, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1, dei quali



venga a conoscenza, in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

L'Associazione garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 4, nel Regolamento Privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Associazione assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate all'Azienda.

I dati anche complessivi sull'attività svolta non possono essere utilizzati dagli enti realizzatori per fini diversi da quelli contemplati dal presente protocollo.

Il legale rappresentante/presidente dell'Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna a provvedere a trasmettere all'Azienda Sanitaria, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione una certificazione che attesti il pieno rispetto per l'anno in corso, della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. In particolare deve assicurare all'Azienda Sanitaria che il trattamento dei dati personali e sensibili è conforme alle disposizioni vigenti che disciplinano l'uso dei dati personali e sensibili anche per quanto riguarda il profilo della sicurezza, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza, sia minime che idonee.

L'Area Vasta n. 4, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere all'Azienda e verificare, in qualsiasi momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 19

Registrazione del contratto

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto.



Felino II

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

Ilaria Spessa

Per l'Area Vasta n. - Sede di

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.

Al sensi degli articoli 1341 o 1342 c.c., le parti a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza degli stessi, approvano espressamente gli articoli: art. 4 (Automezzi), art. 8 (Modalità di svolgimento dei trasporti), art. 10 (Documentazione dei servizi prestati), art. 11 (Rimborso spese), art. 12 (Addebiti), art. 13 (Assicurazioni), art. 15 (Disciplina inadempienze).

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

Ilaria Spessa

Per l'Area Vasta n. - Sede di

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.

Elenco allegati:

Allegato A) Elenco mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013

Allegato B) Scheda di competenza

Allegato C) File G

inviato a mezzo mail all'indirizzo e-mail: scapponi@sanita.marche.it



ALLEGATO N. 4
REGIONE MARCHE
7 APR. 2015

ALLEGATO N. 4

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO

TRA

L'Area Vasta Territoriale n. - (d'ora innanzi e per brevità AV.4.) sede di FERMO, P.I. 02175860424, rappresentata dal dott. ^{LIVINI} ~~LIORIO~~ ^{FERRO} ~~LIORIO~~ ^{SC.F. LYNCE} ~~LIORIO~~ ^{SC.F. LYNCE} nella sua qualità di Direttore di Area Vasta n. 4., domiciliato per la carica a FERMO, via ~~FERRO~~ ^{FERRO}, 18.

E

CROCE ROSSA ITALIANA - CIRCOLO LOCALE DEL S. BELLINI APS
L'Associazione..... (d'ora innanzi e per brevità Associazione) con sede in ~~COTUNANZA~~ ^{COTUNANZA} C.F. 02187900460
.....) in persona del suo legale rappresentante - Presidente ~~CORBELLI VALERIA~~ ^{CORBELLI VALERIA} nato a ~~COTUNANZA~~ ^{COTUNANZA}
Il ~~C.F.~~ ^{CRB VLR 77 T 71 C 935 S} ~~COTUNANZA~~ ^{VALE ASCOLI, 53} domiciliato per la carica a via
3/12/1977

Preso atto che l'Associazione.....:

- è iscritta nel Registro della Regione Marche delle Organizzazioni del volontariato al n. Numero/anno; CON DECRETO N. 44/IGR DEL 17/04/2014
- è autorizzata al trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto n. Numero/anno, è provvisoriamente accreditata ai sensi dell'art. 6 della DGRM n. 827/2013 (ovvero è accreditata al servizio di trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto n.) NON NECESSARIO IN QUANTO AL TEMPO LA CROCE ROSSA ITALIANA ERA ENTE PUBBLICO

Rilevato che la Regione Marche con legge n. 36/1998 di organizzazione del "Sistema di emergenza sanitaria" prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato per l'affidamento del trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale Marche :

- D.G.R. n. 1405/2001 relativa alla formazione ed aggiornamento degli operatori del sistema dell'emergenza sanitaria;
- D.G.R. n. 120/2004 e s.m.i. che ha stabilito, il numero delle ambulanze costitutive (con stand by) convenzionate, che le Associazioni di Volontariato devono mettere a disposizione del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;



- D.G.R. n. 292/2012 di recepimento dei criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
- D.G.R. n. 735/2013 ha riorganizzato, fra l'altro, la rete territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGRM 1696/2012;
- D.G.R. n. 827/2013 di approvazione del regolamento regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)";
- D.G.R. n. 920/2013 ha riorganizzato il sistema dell'emergenza - urgenza delle reti cliniche individuando il numero, la tipologia, dislocazione e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale;
- D.G.R. n. 131/2014 di recepimento degli accordi siglati fra l'Asur Marche e i rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo con le Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito della Area Vasta ... di, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario con oneri a carico del SSR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

Campo di applicazione

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - AV n. 4 e l'Associazione di Volontariato per la disciplina dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di cui alla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. con oneri a carico del SSR.

La presente convenzione è valida anche per tutti i servizi di trasporto da rendersi a carico di altre Aree Vaste dell'Asur.

Le specifiche attività che formano oggetto del presente rapporto convenzionale e le modalità con le quali tale collaborazione viene attuata sono definite all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. cui si rimanda.

1



Art. 2

Servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118

L'Associazione, per l'anno...., mette a disposizione per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118 i seguenti mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013 ed elencati nell'allegato A.

Tale elenco deve indicare il tipo di ambulanza (A-BLS, A-ALS, auto medica), la targa, l'anno di immatricolazione ed in particolare l'indicazione di quella/e costitutiva/e e sostitutiva/e.

In caso di comprovate esigenze che rendono indisponibile il mezzo sostitutivo e/o sostitutivo, l'Associazione ne dà immediata comunicazione alla Centrale 118 e procede alla sostituzione del mezzo indisponibile, fatta salva l'accettazione del responsabile della Centrale 118.

L'Associazione di Volontariato effettua gli interventi sanitari di emergenza secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118.

L'Area Vasta può attivare POTES provvisorie ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.

L'apporto dell'Associazione deve essere preventivamente concordato con il massimo anticipo possibile rispetto ai tempi dettati dalle esigenze che sono alla base dell'attivazione stessa.

Presso ogni C.O. 118 è istituito un organismo consultivo tra l'AV e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio della provincia, con il compito di definire gli aspetti locali dei reciproci rapporti convenzionali e di assicurare un'a costante collaborazione operazione tra le parti. Fanno parte dello stesso organismo: un rappresentante designato dagli organismi provinciali dell'ANPAS, un rappresentante designato dal Comitato Provinciale CRI, un rappresentante designato per la Confederazione delle Misericordie, un rappresentante designato dalla MPA se presenti nell'Area Vasta, il Direttore dell'AV, il Dirigente Medico responsabile della C.O. 118 territoriale.

Art. 3

Altri servizi di trasporto sanitari e prevalentemente sanitari "a richiesta"

L'Associazione si impegna inoltre ad effettuare, nei limiti della propria disponibilità, i trasporti prevalentemente sanitari con oneri a carico del SSR che saranno commissionati per il tramite della CCT. In via meramente programmatica e previsionale si stima un fabbisogno, per l'anno 2015, di n. ~~SERVIZI PREVALENTEMENTE SANITARI 140 NON PREV. SANITARI 30~~ (distinguere le tipologie) servizi di trasporto per un importo presunto di rimborso spese di € 12.000,00

Per detti trasporti l'organizzazione operativa è effettuata dalla Centrale di coordinamento (CCT) pubblica, istituita nell'ambito della C.O. 118.

Per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118 e per quelli prevalentemente sanitari a richiesta viene compilata l'allegata scheda di committenza (allegato B).



Art. 4

Automezzi

L'Associazione fornisce per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario gli automezzi certificati secondo quanto previsto dal regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013, il cui elenco si allega alla presente convenzione (Allegato A).

I mezzi destinati all'attività di emergenza territoriale 118 operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa del 118 e non possono essere impiegati per altro servizio durante l'orario di stand by previsto in convenzione.

L'Associazione garantisce la sostituzione dei mezzi destinati al soccorso, fermi per causa di forza maggiore, con altri equivalenti dotati dei medesimi requisiti ed attrezzature. L'Associazione prevede la sostituzione del personale e dei mezzi destinati al soccorso fermi per cause di forza maggiore con personale e mezzi equivalenti a quelli previsti all'art. 2 entro il minor tempo possibile e, comunque, nel tempo massimo di 1 ora.

Art. 5

Personale

L'Associazione di Volontariato, oltre ai mezzi necessari alle operazioni di soccorso e trasporto, assicura la presenza, a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate, di personale non sanitario, volontario o dipendente, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. e dalla DGRM n. 292/2012 e dell'allegato C alla DGR Marche n. 827/2013.

Il personale adibito al trasporto sanitario e prevalentemente sanitario deve possedere i requisiti previsti dai profili formativi indicati nella DGR Marche n. 1405/2001. Negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e di soccorso avanzato almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno dal Direttore Sanitario dell'Associazione, l'elenco deve essere trasmesso annualmente alla Area Vasta ed in copia alla Centrale Operativa 118.

Le Associazioni di Volontariato attuano corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale secondo quanto disposto dalla DGR Marche n. 1405/2001. Procedure di aggiornamento e qualificazione possono essere concordate in collaborazione con la Area Vasta ovvero all'interno dell'organismo di cui all'art. 14 comma 3 della DGR Marche n. 292/2012.

Il Dirigente della C.O. 118/CCT può chiedere la sospensione ed in caso di recidiva la rimozione dal servizio del personale che non ottemperi alle regole operative formalmente vigenti, si comporti scorrettamente o non osservi le direttive impartite dai responsabili del servizio nel rispetto delle citate regole operative.

[Handwritten signature]



Art. 6

Apparati radio

I mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e la sede dell'Associazione di Volontariato convenzionata dovranno essere collegati alle centrali operative attraverso apparati di radio-telecomunicazioni conformi alle frequenze assegnate alla Regione Marche, fatto salvo quanto previsto sul punto dal regolamento n. 827/2013. Gli oneri necessari alla realizzazione di tali collegamenti per tutti i veicoli e sedi facenti parte del sistema di soccorso e trasporto sanitario, quali dotazione di nuovi apparati e/o adeguamento di apparati esistenti sono posti carico dell'Area Vasta nel cui territorio ricadono le Associazioni di Volontariato.

Nel caso il sistema utilizzato sia quello telefonico va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale adibito ai trasporti e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica. È comunque obbligatorio, in caso di sede non presidiata H24, fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

Art. 7

Logo regionale

I loghi regionali che contraddistinguono i mezzi in convenzione per l'emergenza territoriale 118 e per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari devono essere conformi alle indicazioni stabilite al punto 6) del regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013.

Art. 8

Modalità di svolgimento dei trasporti

L'Associazione effettua gli interventi sanitari di "emergenza territoriale 118" secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza dei soggetti coinvolti.

È fatto divieto all'Associazione di gestire in proprio chiamate di soccorso così come pubblicizzare a tal fine numeri di telefono diversi dal "118", fatto salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire.

L'Associazione adotta i protocolli operativi stabiliti dalla rispettiva C.O. 118 ed ogni altra direttiva da queste impartita in merito alla operatività del servizio. In particolare i protocolli operativi, ove adottati, debbono prevedere le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di

[Handwritten signature]



comunicazione radio, le procedure di accesso agli Ospedali, i criteri di triage sul posto, la definizione dei reports di fine missione.

L'Area Vasta provvede, se del caso, alla fornitura diretta del materiale sanitario di consumo e/o dell'ossigeno, compresa la prima fornitura all'atto dell'avvio del servizio, necessari per gli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché allo smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dalle attività di cui al presente atto. Nell'eventualità che l'Area Vasta non provveda alla fornitura del materiale sopra indicato l'Associazione di Volontariato potrà presentare richiesta di rimborso ai sensi della determina ASURDG n. 900/2014.

I trasporti "secondari urgenti" a carico del SSR sono gestiti dalla C.O. 118 territorialmente competente. L'Associazione effettua i servizi di trasporto, nel rispetto della tipologia di mezzo richiesto secondo le indicazioni ricevute, secondo le modalità dettate dalla C.O. 118, la quale organizza il trasporto di concerto con la struttura inviante e ricevente.

L'organizzazione e la committenza operativa dei trasporti sanitari o prevalentemente sanitari è effettuata dalla centrale di coordinamento (CCT) istituita, come disposto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i., presso la C.O. 118 allo scopo di utilizzare in modo integrato le risorse di personale e tecnologiche adibite all'organizzazione dei trasporti sanitari.

Nel caso di lunghe percorrenze che impongano il pernottamento del mezzo, l'Associazione interessata potrà richiedere alla Area Vasta competente anche il rimborso spese di soggiorno fuori sede del personale impiegato. La Area Vasta provvederà al rimborso su presentazione delle fatture o ricevute fiscali intestate all'Associazione. La misura massima del rimborso è quella prevista per le missioni dei dipendenti della Area Vasta che svolgono analoghe mansioni.

Art. 9

Servizi a carico del SSR ed attribuzione oneri

Sono a carico del Servizio Sanitario regionale esclusivamente le tipologie di trasporto sanitario previste all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. Per i trasporti da porsi a carico del SSR, i rimborsi spese sono corrisposti dalle Aziende o strutture individuate all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i..

Gli altri casi di trasporto sanitario non previsti rimangono a carico del trasportato secondo quanto previsto all'art. 21, comma 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'Associazione è tenuta a rilasciare al paziente regolare ricevuta per l'importo versato, debitamente quietanzata.

[Handwritten signature]



rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla determina in parola e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

- per i trasporti sanitari o prevalentemente sanitari "a richiesta": acconto mensile pari al 90% di 1/12 della spesa storica sostenuta nell'anno precedente riparametrata proporzionalmente al tetto massimo di spesa assegnato nell'anno di riferimento per tale tipologia di trasporto e ripartito percentualmente fra tutte le Associazioni impegnate nei servizi di trasporto. Salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla predetta determina ASURDG n. 900 del 30.12.2014 e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

L'Associazione convenzionata è tenuta a presentare la rendicontazione dell'anno entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di ritardata presentazione della rendicontazione richiesta, l'Area Vasta, previa diffida ad adempiere, potrà ridurre la misura dell'acconto mensile fino al 50% di quanto previsto/dovuto.

Nei casi più gravi l'Area Vasta potrà esercitare la facoltà di rescissione dalla presente convenzione.

Art. 12

Addebiti

L'Associazione presenterà all'Area Vasta, entro il mese successivo a quello di riferimento, contabilità mensile costituita:

- α. dalla nota di addebito per gli acconti sul rimborso
- β. dalla distinta cartacea indicante il dettaglio delle prestazioni effettuate
- γ. dai documenti di viaggio di ogni singolo trasporto, debitamente sottoscritti
- δ. dalla distinta in formato elettronico secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria (file G "TRASPORTI") allegato alla presente convenzione (allegato C). Sono fatte salve le revisioni del tracciato da parte della Regione. All'implementazione del sistema informativo regionale dei trasporti che alimenta direttamente il tracciato record file G "TRASPORTI", detta trasmissione non sarà più dovuta.

Art. 13

Assicurazioni

L'Associazione convenzionata è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative agli eventuali dipendenti.

1



L'Associazione è parimenti tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione sono tenute ad assicurare i propri operatori per la copertura della responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a 1.250.000 Euro.

La stessa Associazione è tenuta a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile auto anche per eventuali terzi trasportati per un massimale non inferiore a 2.500.000 Euro.

L'Associazione è, inoltre, tenuta inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Area Vasta è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti, durante lo svolgimento di interventi effettuati dall'Associazione convenzionata in base alla presente convenzione, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi; salvo il caso di responsabilità civili e penali inerenti la condotta di personale sanitario (medico e/o infermiere) dipendenti dal S.S.R. operante a bordo dei mezzi di soccorso.

L'Associazione definisce con l'Area Vasta il documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), parte integrante e sostanziale della presente convenzione, previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Art. 14

Partecipazione utenti

L'Area Vasta e l'Associazione si impegnano a porre in atto ogni azione utile a promuovere la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità ed al miglioramento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'Area Vasta cura, altresì, la più ampia diffusione tra gli utenti della corretta informazione per l'accesso ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 15

Disciplina inadempienze

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Area Vasta, sia evidenziata una situazione di inadempienza convenzionale tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la stessa inadempienza, verrà contestata, con lettera



..... li

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

Volera Corbelli

Per l'Area Vasta n. - Sede di

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza degli stessi, approvano espressamente gli articoli: art. 4 (Automezzi), art. 8 (Modalità di svolgimento dei trasporti), art. 10 (Documentazione dei servizi prestati), art. 11 (Rimborso spese), art. 12 (Addebiti), art. 13 (Assicurazioni), art. 15 (Disciplina inadempienze).

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

Volera Corbelli

Per l'Area Vasta n. - Sede di

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.

Elenco allegati:

Allegato A) Elenco mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013

Allegato B) Scheda di competenza

Allegato C) File G

1



ALLEGATO N. 4

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO

TRA

L'Area Vasta Territoriale n. 4 (d'ora innanzi e per brevità AV4) sede di FERMO, P.I. 02175860424, rappresentata dal Dott. LUCIO LIVINI, nato a FERMO il 09/09/1955, C.F. LVNLCL55P09D5626, nella sua qualità di Direttore di Area Vasta n. 4, domiciliato per la carica a FERMO via ZEPPIELLA, 10;

E

L'Associazione P.A. CROCE VERDE onlus (d'ora innanzi e per brevità Associazione) con sede in Porto Sant'Elpidio (FM), C.F. 00393280441 in persona del suo Legale Rappresentante-Presidente MONTEVIDONI EZIO nato a Sant'Elpidio a mare (AP) il 24/08/1946 C.F. MNTZEI46M24I324B domiciliato per la carica a Porto Sant'Elpidio (FM) via Legnano n.38

Presso atto che l'Associazione P.A. CROCE VERDE onlus:

- è iscritta nel Registro della Regione Marche delle Organizzazioni del volontariato al D.P.R.R. n. 418 del 08/07/1993;
- è autorizzata al trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con Decreto Dirigente del Servizio Politiche della Salute n. 63 del 21/05/2003, provvisoriamente accreditata ai sensi dell'art. 6 della DGRM n.827/2013 (ovvero è accreditata al servizio di trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto n.)

Rilevato che la Regione Marche con legge n. 36/1998 di organizzazione del "Sistema di emergenza sanitaria" prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato per l'affidamento del trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale Marche:

- D.G.R. n. 1405/2001 relativa alla formazione ed aggiornamento degli operatori del sistema dell'emergenza sanitaria;
- D.G.R. n. 120/2004 es.m.i. che ha stabilito, il numero delle ambulanze costitutive (con stand by) convenzionate, che le Associazioni di Volontariato devono mettere a disposizione del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;



- D.G.R. n. 292/2012 di recepimento dei criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
- D.G.R. n. 735/2013 ha riorganizzato, fra l'altro, la rete territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGRM 1696/2012;
- D.G.R. n. 827/2013 di approvazione del regolamento regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)";
- D.G.R. n. 920/2013 ha riorganizzato il sistema dell'emergenza - urgenza delle reti cliniche individuando il numero, la tipologia, dislocazione e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale;
- D.G.R. n. 131/2014 di recepimento degli accordi siglati fra l'Asur Marche e i rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo con le Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito della Area Vasta 4 di Fermo, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario con oneri a carico del SSR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

Campo di applicazione

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - AV n.4 e l'Associazione di Volontariato per la disciplina dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di cui alla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. con oneri a carico del SSR.

La presente convenzione è valida anche per tutti i servizi di trasporto da rendersi a carico di altre Aree Vaste dell'Asur.

Le specifiche attività che formano oggetto del presente rapporto convenzionale e le modalità con le quali tale collaborazione viene attuata sono definite all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. cui si rimanda.



Art. 2

Servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118

L'Associazione, per l'anno....., mette a disposizione per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118 i seguenti mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013 ed elencati nell'allegato A.

Tale elenco deve indicare il tipo di ambulanza (A-BLS, A-ALS, auto medica), la targa, l'anno di immatricolazione ed in particolare l'indicazione di quella/e costitutiva/e e sostitutiva/e.

In caso di comprovate esigenze che rendono indisponibile il mezzo costitutivo e/o sostitutivo, l'Associazione ne dà immediata comunicazione alla Centrale 118 e procede alla sostituzione del mezzo indisponibile, fatta salva l'accettazione del responsabile della Centrale 118.

L'Associazione di Volontariato effettua gli interventi sanitari di emergenza secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118.

L'Area Vasta può attivare POTES provvisorie ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i..

L'apporto dell'Associazione deve essere preventivamente concordato con il massimo anticipo possibile rispetto ai tempi dettati dalle esigenze che sono alla base dell'attivazione stessa.

Presso ogni C.O. 118 è istituito un organismo consultivo tra l'AV e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio della provincia, con il compito di definire gli aspetti locali dei reciproci rapporti convenzionali e di assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti. Fanno parte dello stesso organismo: un rappresentante designato dagli organismi provinciali dell'ANPAS, un rappresentante designato dal Comitato Provinciale CRI, un rappresentante designato per la Confederazione delle Misericordie, un rappresentante designato dalla MPA se presenti nell'Area Vasta, il Direttore dell'AV, il Dirigente Medico responsabile della C.O. 118 territoriale.

Art. 3

Altri servizi di trasporto sanitari e prevalentemente sanitari "a richiesta"

L'Associazione si impegna inoltre ad effettuare, nei limiti della propria disponibilità, i trasporti prevalentemente sanitari con oneri a carico del SSR che saranno commissionati per il tramite della CCT. In via meramente programmatoria e previsionale si stima un fabbisogno, per l'anno 201..... di n..... servizi di trasporto per un importo presunto di rimborso spese di €

Per detti trasporti l'organizzazione operativa è effettuata dalla Centrale di coordinamento (CCT) pubblica, istituita nell'ambito della C.O. 118.

Per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118 e per quelli prevalentemente sanitari a richiesta viene compilata l'allegata scheda di committenza (allegato B).



Art. 4

Automezzi

L'Associazione fornisce per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario gli automezzi certificati secondo quanto previsto dal regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013, il cui elenco si allega alla presente convenzione (Allegato A).

I mezzi destinati all'attività di emergenza territoriale 118 operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa del 118 e non possono essere impiegati per altro servizio durante l'orario di stand by previsto in convenzione.

L'Associazione garantisce la sostituzione dei mezzi destinati al soccorso, fermi per causa di forza maggiore, con altri equivalenti dotati dei medesimi requisiti ed attrezzature. L'Associazione prevede la sostituzione del personale e dei mezzi destinati al soccorso fermi per cause di forza maggiore con personale e mezzi equivalenti a quelli previsti all'art. 2 entro il minor tempo possibile e, comunque, nel tempo massimo di 1 ora.

Art. 5

Personale

L'Associazione di Volontariato, oltre ai mezzi necessari alle operazioni di soccorso e trasporto, assicura la presenza, a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate, di personale non sanitario, volontario o dipendente, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. e dalla DGRM n. 292/2012 e dell'allegato C alla DGR Marche n. 827/2013.

Il personale adibito al trasporto sanitario e prevalentemente sanitario deve possedere i requisiti previsti dai profili formativi indicati nella DGR Marche n. 1405/2001. Negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e di soccorso avanzato almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno dal Direttore Sanitario dell'Associazione, l'elenco deve essere trasmesso annualmente alla Area Vasta ed in copia alla Centrale Operativa 118.

Le Associazioni di Volontariato attuano corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale secondo quanto disposto dalla DGR Marche n. 1405/2001. Procedure di aggiornamento e qualificazione possono essere concordate in collaborazione con la Area Vasta ovvero all'interno dell'organismo di cui all'art. 14 comma 3 della DGR Marche n. 292/2012.

Il Dirigente della C.O. 118/CCT può chiedere la sospensione ed in caso di recidiva la rimozione dal servizio del personale che non ottemperi alle regole operative formalmente vigenti, si comporti scorrettamente o non osservi le direttive impartite dai responsabili del servizio nel rispetto delle citate regole operative.



Art. 6

Apparati radio

I mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e la sede dell'Associazione di Volontariato convenzionata dovranno essere collegati alle centrali operative attraverso apparati di radio-telecomunicazioni conformi alle frequenze assegnate alla Regione Marche, fatto salvo quanto previsto sul punto dal regolamento n. 827/2013. Gli oneri necessari alla realizzazione di tali collegamenti per tutti i veicoli e sedi facenti parte del sistema di soccorso e trasporto sanitario, quali dotazione di nuovi apparati e/o adeguamento di apparati esistenti sono posti carico dell'Area Vasta nel cui territorio ricadono le Associazioni di Volontariato.

Nel caso il sistema utilizzato sia quello telefonico va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale adibito ai trasporti e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica. È comunque obbligatorio, in caso di sede non presidiata 24h, fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

Art. 7

Logo regionale

I loghi regionali che contraddistinguono i mezzi in convenzione per l'emergenza territoriale 118 e per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari devono essere conformi alle indicazioni stabilite al punto 6) del regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013.

Art. 8

Modalità di svolgimento dei trasporti

L'Associazione effettua gli interventi sanitari di "emergenza territoriale 118" secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza dei soggetti coinvolti.

È fatto divieto all'Associazione di gestire in proprio chiamate di soccorso così come pubblicizzare a tal fine numeri di telefono diversi dal "118", fatto salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire.

L'Associazione adotta i protocolli operativi stabiliti dalla rispettiva C.O. 118 ed ogni altra direttiva da queste impartita in merito alla operatività del servizio. In particolare i protocolli operativi, ove adottati, debbono prevedere le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di



comunicazione radio, le procedure di accesso agli Ospedali, i criteri di triage sul posto, la definizione dei reports di fine missione.

L'Area Vasta provvede, se del caso, alla fornitura diretta del materiale sanitario di consumo e/o dell'ossigeno, compresa la prima fornitura all'atto dell'avvio del servizio, necessari per gli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché allo smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dalle attività di cui al presente atto. Nell'eventualità che l'Area Vasta non provveda alla fornitura del materiale sopra indicato l'Associazione di Volontariato potrà presentare richiesta di rimborso ai sensi della determina ASURDG n. 900/2014.

I trasporti "secondari urgenti" a carico del SSR sono gestiti dalla C.O. 118 territorialmente competente. L'Associazione effettua i servizi di trasporto, nel rispetto della tipologia di mezzo richiesto secondo le indicazioni ricevute, secondo le modalità dettate dalla C.O. 118, la quale organizza il trasporto di concerto con la struttura inviante e ricevente.

L'organizzazione e la committenza operativa dei trasporti sanitari o prevalentemente sanitari è effettuata dalla centrale di coordinamento (CCT) istituita, come disposto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i., presso la C.O. 118 allo scopo di utilizzare in modo integrato le risorse di personale e tecnologiche adibite all'organizzazione dei trasporti sanitari.

Nel caso di lunghe percorrenze che impongano il pernottamento del mezzo, l'Associazione interessata potrà richiedere alla Area Vasta competente anche il rimborso spese di soggiorno fuori sede del personale impiegato. La Area Vasta provvederà al rimborso su presentazione delle fatture o ricevute fiscali intestate all'Associazione. La misura massima del rimborso è quella prevista per le missioni dei dipendenti della Area Vasta che svolgono analoghe mansioni.

Art. 9

Servizi a carico del SSR ed attribuzione oneri

Sono a carico del Servizio Sanitario regionale esclusivamente le tipologie di trasporto sanitario previste all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. Per i trasporti da porsi a carico del SSR, i rimborsi spese sono corrisposti dalle Aziende o strutture individuate all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i..

Gli altri casi di trasporto sanitario non previsti rimangono a carico del trasportato secondo quanto previsto all'art. 21, comma 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'Associazione è tenuta a rilasciare al paziente regolare ricevuta per l'importo versato, debitamente quietanzata.



In virtù della presente convenzione l'Associazione effettua, in forma gratuita per il trasportato, gli interventi il cui onere faccia carico al SSR.

L'Associazione convenzionata, fatte salve le disposizioni impartite dalla C.O. 118/CCT competente per territorio, avrà cura che ogni intervento di trasporto sia effettuato seguendo il percorso più breve compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza del paziente.

Art. 10

Documentazione dei servizi prestati

La documentazione dei trasporti di emergenza territoriale 118 è costituita da:

- scheda intervento, per gli eventi che hanno effettivamente comportato l'assistenza ad un paziente, completa dei dati necessari a soddisfare il debito informativo previsto dal D.M. n. 17/12/2008 e delle informazioni richieste dai profili assistenziali attivi nel territorio.
- foglio di servizio o equivalente riportante gli aspetti amministrativi dell'evento (in particolare i chilometri percorsi); il foglio di servizio può essere sostituito da un riepilogo cumulativo mensile dei servizi svolti.

La documentazione dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari è costituita dai dati elencati nel modulo di trasporto sanitario (Modulo TS 1).

Art. 11

Rimborso spese

All'Associazione per i servizi svolti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute da calcolarsi secondo i criteri di cui all'articolo 22 allegato A della DGR Marche n. 292/2012 e della determina ASURDG n. 900/2014, sulla base della rendicontazione effettuata in relazione ai servizi erogati nell'anno ed alle risorse messe a disposizione.

I rimborsi sono definiti secondo i criteri esplicitati dalla predetta determina Asur Marche e sono costituiti da quote di acconto mensile e da un rimborso finale a saldo da calcolarsi come segue:

- per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118: acconto mensile pari al 90% di 1/12 dell'importo valorizzato per ciascuna tipologia di postazione convenzionata come predeterminato con determina Asur Marche n. del..... Salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della



rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla determina in parola e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

- per i trasporti sanitari o prevalentemente sanitari "a richiesta": acconto mensile pari al 90% di 1/12 della spesa storica sostenuta nell'anno precedente riparametrata proporzionalmente al tetto massimo di spesa assegnato nell'anno di riferimento per tale tipologia di trasporto e ripartito percentualmente fra tutte le Associazioni impegnate nei servizi di trasporto. Salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla predetta determina ASURDG n. 900 del 30.12.2014 e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

L'Associazione convenzionata è tenuta a presentare la rendicontazione dell'anno entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di ritardata presentazione della rendicontazione richiesta, l'Area Vasta, previa diffida ad adempiere, potrà ridurre la misura dell'acconto mensile fino al 50% di quanto previsto/dovuto.

Nei casi più gravi l'Area Vasta potrà esercitare la facoltà di rescissione dalla presente convenzione.

Art. 12

Addebiti

L'Associazione presenterà all'Area Vasta, entro il mese successivo a quello di riferimento, contabilità mensile costituita:

- α. dalla nota di addebito per gli acconti sui rimborso
- β. dalla distinta cartacea indicante il dettaglio delle prestazioni effettuate
- γ. dai documenti di viaggio di ogni singolo trasporto, debitamente sottoscritti
- δ. dalla distinta in formato elettronico secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria (file G "TRASPORTI") allegato alla presente convenzione (allegato C). Sono fatte salve le revisioni del tracciato da parte della Regione. All'implementazione del sistema informativo regionale dei trasporti che alimenta direttamente il tracciato record file G "TRASPORTI", detta trasmissione non sarà più dovuta.

Art. 13

Assicurazioni

L'Associazione convenzionata è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative agli eventuali dipendenti.



L'Associazione è parimenti tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione sono tenute ad assicurare i propri operatori per la copertura della responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a 1.250.000 Euro.

La stessa Associazione è tenuta a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile auto anche per eventuali terzi trasportati per un massimale non inferiore a 2.500.000 Euro.

L'Associazione è, inoltre, tenuta inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Area Vasta è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti, durante lo svolgimento di interventi effettuati dall'Associazione convenzionata in base alla presente convenzione, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi; salvo il caso di responsabilità civili e penali inerenti la condotta di personale sanitario (medico e/o infermiere) dipendenti dal S.S.R. operante a bordo dei mezzi di soccorso.

L'Associazione definisce con l'Area Vasta il documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), parte integrante e sostanziale della presente convenzione, previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Art. 14

Partecipazione utenti

L'Area Vasta e l'Associazione si impegnano a porre in atto ogni azione utile a promuovere la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità ed al miglioramento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'Area Vasta cura, altresì, la più ampia diffusione tra gli utenti della corretta informazione per l'accesso ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 15

Disciplina inadempienze

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Area Vasta, sia evidenziata una situazione di inadempienza convenzionale tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la stessa inadempienza, verrà contestata, con lettera



raccomandata al legale rappresentante/presidente della Associazione fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per la rimozione della inadempienza contestata.

Nel caso in cui l'Associazione convenzionata rigetti formalmente gli addebiti o non si adegui entro il termine fissato, l'Azienda dispone la sospensione della convenzione per un periodo variabile da 15 giorni a sei mesi commisurato alla gravità delle inadempienze contestate.

L'Associazione cui sia stata comminata la sanzione può richiedere, entro i successivi 30 giorni che il caso sia esaminato da un Collegio arbitrale composto dal Direttore di AV o da altro Dirigente suo delegato, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, eventualmente assistito dal proprio organismo rappresentativo e dal Giudice di Pace competente per il territorio con funzioni di Presidente, le quali potranno essere, comunque, affidate ad altro soggetto scelto di comune accordo tra le parti. In tal caso l'Associazione può proseguire l'attività convenzionata sino alla pronuncia del Collegio arbitrale che deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla chiamata in causa.

Il Collegio arbitrale esaminata la documentazione agli atti, comprese le controdeduzioni a difesa, già prodotte dall'Associazione, conferma, riduce o annulla la sanzione comminata.

Qualora alla riattivazione del rapporto convenzionale sospeso, si rilevi, con le stesse procedure di cui sopra, il perpetuarsi di inadempienze anche diverse da quella che ha dato luogo alla sospensione, potrà attuarsi la rescissione del rapporto con l'Associazione medesima.

Art. 16

Validità

La presente convenzione ha decorrenza 1 gennaio 2015 e ha validità annuale e non è tacitamente prorogabile.

Art. 17

Normativa

L'Associazione con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare per intero le regole generali previste nella DGR Marche n. 292/2012 e s.m.i.. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regionali di cui agli atti amministrativi richiamati nella premessa e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 18

Riservatezza

L'Associazione, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente convenzione, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 dei quali



venga a conoscenza, in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

L'Associazione garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 4 nel Regolamento Privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Associazione assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione o diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate all'Azienda.

I dati anche complessivi sull'attività svolta non possono essere utilizzati dagli enti realizzatori per fini diversi da quelli contemplati dal presente protocollo.

Il legale rappresentante/presidente dell'Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna a provvedere a trasmettere all'Azienda Sanitaria, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione una certificazione che attesti il pieno rispetto per l'anno in corso, della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. In particolare deve assicurare all'Azienda Sanitaria che il trattamento dei dati personali e sensibili è conforme alle disposizioni vigenti che disciplinano l'uso dei dati personali e sensibili anche per quanto riguarda il profilo della sicurezza, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza, sia minime che idonee.

L'Area Vasta n. 4, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere all'Azienda e verificare, in qualsiasi momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 19

Registrazione del contratto

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto.



Fermo, li

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

Per l'Area Vasta n. 4 - Sede di Fermo

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 4

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza degli stessi, approvano espressamente gli articoli: art. 4 (Automezzi), art. 8 (Modalità di svolgimento dei trasporti), art. 10 (Documentazione dei servizi prestati), art. 11 (Rimborso spese), art. 12 (Addebiti), art. 13 (Assicurazioni), art. 15 (Disciplina inadempienze).

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE

Per l'Area Vasta n. 4 - Sede di Fermo

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 4

Elenco allegati:

Allegato A) Elenco mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013

Allegato B) Scheda di corresponsabilità

Allegato C) File G